



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001

Documento approvato dall'Amministratore Unico

Data & Firma _____

Sede Legale

Via Sant'Anna Km 2,500

00024 Castel Madama

Recapiti

Telefono: +39 0774.411583

Fax: +39 0744.411457

Email: cipriani@impresamariocipriani.it

mariociprianisrl@legalmail.it

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 2

di 156

INDICE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	5
AI SENSI DEL D. LGS 231/2001	5
PARTE GENERALE	5
1. PREMESSA	6
1.1 ADOZIONE DEL MODELLO	7
1.2 GLI STRUMENTI GIÀ ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTO DEL MODELLO	7
1.2.1 POLITICA PER LA GESTIONE DEI RISCHI-REATO	7
1.2.2 CODICE ETICO	7
1.2.2.1 LINEA GUIDA ANTI-CORRUZIONE	8
1.2.2.2 PROCEDURA AMBITO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
1.2.2.3 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI	9
1.2.3 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	10
2. PRINCIPI DI LEGALITÀ E VALORI ETICI QUALI STRUMENTI DI GOVERNANCE	11
3. RISORSE	13
RIFERIMENTI NORMATIVI	14
4. PREMESSA	14
5. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DEGLI ENTI	15
1. PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	40
2. PREMESSA	40
3. ADOZIONE DEL MODELLO QUALE STRUMENTO ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	41
4. STAKEHOLDER COINVOLTI	50
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	52
PREMESSA	52
5.1 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	54
6. ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	56
6.1 REPORTING E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	57
6.2 5.1.1 SEGNALAZIONE DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI	57
6.3 SEGNALAZIONE DA PARTE DI TERZI	57
6.4 5.1.3 TUTELA IN CASO DI SEGNALAZIONE	57
6.5 5.2 REPORTING E INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ	58
7. SISTEMA DISCIPLINARE	58
DIPENDENTI	58
COLLABORATORI INTERNI	59
COLLABORATORI ESTERNI	59
DIRIGENTI	60
8. FORMAZIONE E INFORMATIVA	60
9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	61
10. RISCHI-REATO RESIDUI	61
PARTE SPECIALE	62

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 3

di 156

1. ATTUAZIONE DEL MODELLO	63
1.1 PARTE SPECIALE A – REATI COMMESSI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	67
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	67
1.2 PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	83
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	85
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	86
1.3 PARTE SPECIALE C – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	87
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	92
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	93
1.4 PARTE SPECIALE D – FALSITA' IN MONETE IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	96
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	98
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	99
1.5 PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	100
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	102
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	102
1.6 PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI	104
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	108
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	109
1.7 PARTE SPECIALE G – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI.....	110
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	114
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	115
1.8 PARTE SPECIALE H – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	115
1.9 PARTE SPECIALE I – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	116
K) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	119
L) PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	119
1.10 PARTE SPECIALE L – REATI DI ABUSO DI MERCATO	121
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	123
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	123
1.11 PARTE SPECIALE M – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	124
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	125
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	126
1.12 PARTE SPECIALE N – RICETTAZIONE E RICICLAGGIO.....	127
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	129
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	129
1.13 PARTE SPECIALE O – VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE	131
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	132
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	133
1.14 PARTE SPECIALE P – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	134

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 4

di 156

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	134
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	135
1.15 PARTE SPECIALE Q – REATI AMBIENTALI	136
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	137
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	138
1.16 PARTE SPECIALE R – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	139
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	140
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	141
1.17 PARTE SPECIALE S – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	141
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	142
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	143
1.18 PARTE SPECIALE T – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONE SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	145
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	146
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	147
1.19 PARTE SPECIALE U – REATI TRIBUTARI	148
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	149
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	150
1.20 PARTE SPECIALE V – REATI TRANSAZIONALI	152
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	155
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	155
2. ALLEGATI.....	156

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 5

di 156

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS 231/2001

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

La Società Impresa Mario Cipriani S.r.l. (di seguito “Società” o “Organizzazione”) è un’azienda che opera nell’ambito degli appalti pubblici, nel settore dell’edilizia stradale e della realizzazione di opere infrastrutturali.

Con l’intento di sviluppare ulteriormente gli strumenti di governance, la Società ha deciso di implementare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito “Decreto”), quale strumento esimente della responsabilità amministrativa della Società.

Il Modello, con riferimento all’attività svolta dalla Società e tenuto conto delle dimensioni e della struttura dell’Organizzazione, ha consentito alla Società di prendere in carico e monitorare la gamma dei rischi-reato considerati rilevanti alla luce del Decreto.

Tale iniziativa si colloca nel contesto generale delle attività inerenti il proprio sistema di governance e di gestione del rischio ed è coordinata con i sistemi di gestione aziendale in essere.

Costituiscono parte integrante del Modello:

- ✓ la Politica per la Gestione dei Rischi-Reato
- ✓ il Codice Etico
- ✓ la Linea Guida Anti-Corruzione
- ✓ le parti Speciali dalla “A” alla “P”
- ✓ la procedura per la gestione dei flussi finanziari, segnalazioni, omaggistica, assunzioni, fornitori, ovvero tutte le procedure presenti nel sistema di gestione certificato
- ✓ modelli e istruzioni per la gestione, come tabella rischi ed Evaluation Sheet.

Fanno altresì parte del Modello tutti i sistemi di gestione, le procedure, le prescrizioni e i moduli che danno attuazione al presente Modello; siano essi espressamente previsti o solamente richiamati.

La tipologia di approccio alla prevenzione penale proposta dal presente Modello è “su misura”, pertanto il perimetro di applicazione comprende i rischi-reato connessi alla natura e alla tipologia dell’attività aziendale e da tutte le attività ad essa connesse o collegate.

Il Modello non prende in considerazione rischi-reato che non rientrano nel perimetro dell’attività aziendale o che solamente in astratto potrebbero essere considerati tali.

Il Modello fornisce una visione d’insieme utile per monitorare costantemente i rischi-reato attraverso un sistema sinergico di regole e procedure dinamico e sensibile al cambiamento, nel rispetto dei sistemi aziendali attivi, degli obiettivi strategici, operativi, di reporting e di compliance della Società.

Il presente Modello e le prescrizioni contenute si applicano a tutti i dipendenti della Società, indistintamente, e a tutti coloro i quali, pur essendo soggetti esterni, operano a nome o per conto della stessa o sono legati da rapporti di collaborazione tali da ritenere opportuno applicare il Modello.

I soggetti ai quali si rivolge il Modello, nell’ottica di una efficace attuazione delle misure preventive, sono tenuti a rispettarne il contenuto, comprese tutte le parti integranti e richiamate, e a contribuire attivamente all’attuazione dello stesso.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 7

di 156

La Società provvede, nei modi ritenuti più idonei, a diffondere il Modello al fine di promuovere l'effettiva conoscenza e la consapevolezza delle prescrizioni contenute, e delle implicazioni connesse.

Il presente Modello costituisce regolamento interno della Società ed è vincolante, ne consegue che il mancato rispetto delle prescrizioni è passibile di procedura disciplinare nelle modalità descritte.

1.1 ADOZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello rappresenta la versione aggiornata, adottata con delibera del Organo di Amministrazione in rev. 0 quale prima emissione del Documento.

Inoltre, l'adozione del Modello da parte della Società è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Adozione ed aggiornamento del Modello.

È responsabilità della Società la predisposizione degli aggiornamenti al Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.

È responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività poste in essere. A tal fine è attribuito all' ODV il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello.

È affidato all'ODV il compito di dare impulso e di coordinare, sul piano generale, le attività di controllo sull'applicazione del Modello per assicurare una corretta ed effettiva attuazione, nonché di effettuare specifiche azioni di controllo.

1.2 GLI STRUMENTI GIÀ ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTO DEL MODELLO

La redazione del Modello si ispira ai principi indicati nella Politica per la gestione dei rischi-reato, nel Codice Etico, nella Linea Guida Anti Corruzione e nella Procedura in Ambito Pubblica Amministrazione; oltre a quanto indicato nella Procedura per la segnalazione di comportamenti illeciti adottata dalla Società.

1.2.1 POLITICA PER LA GESTIONE DEI RISCHI-REATO

La Società ha definito una specifica Politica per la Gestione del Rischio-Reato, la quale rappresenta l'impegno formale da parte del Organo di Amministrazione a perseverare gli obiettivi previsti in termini di prevenzione penale, oltre a rappresentare l'assunzione di responsabilità nel mantenere attivo ed efficace il Modello secondo le indicazioni previste dal Decreto.

La Politica per la Gestione dei Rischi-Reato è allegata al presente Modello.

1.2.2 CODICE ETICO

A conferma dell'importanza attribuita ai profili legali ed etici e a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Società ha adottato da tempo un proprio Codice Etico.

Il codice rappresenta la "carta costituzionale" della Società la quale, attraverso esso, esplicita i fondamenti della propria cultura aziendale e i valori di riferimento dai quale fa derivare regole concrete di comportamento verso tutti i soggetti interni ed esterni e verso tutti gli stakeholder che hanno direttamente o indirettamente relazioni con la Società come i dipendenti, i fornitori, i committenti, i collaboratori esterni, i consulenti, la collettività e le comunità locali, le Istituzioni e la pubblica amministrazione, l'ambiente.

Il codice è comprensivo anche di norme di comportamento degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni che, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza.

Il codice è approvato dall'Organo di Amministrazione ed è pubblicato sul sito aziendale.

La Società s'impegna a diffondere i principi del Codice mediante consegna di una copia cartacea, e contestuale richiesta di sottoscrizione, a tutti gli interlocutori con cui sia in essere o si stia per formalizzare un rapporto di affari, con particolare riguardo alle risorse umane e ai fornitori.

Contestualmente all'accettazione del Codice Etico è comunicato al soggetto l'esistenza del Modello, delle sue finalità e delle relative prescrizioni.

Tuttavia è importante sottolineare alcuni aspetti differenti, anche se integrati tra loro, tra il Codice Etico e il Modello, e che ne differenziano la portata.

- ✓ Il Codice Etico rappresenta uno **strumento adottato autonomamente** allo scopo di esprimere principi deontologici ed etici imprescindibili per lavorare in nome o per conto della Società e sui quali la Società richiama l'adesione e la rigorosa osservanza.
- ✓ Il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenuto nel D. Lgs. 231/2001 finalizzate alla **prevenzione penale** per particolari tipologie di reato che, se commessi a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità diretta della Società in base alle disposizioni presenti nel Decreto.

1.2.2.1 LINEA GUIDA ANTI-CORRUZIONE

La Società, consapevole che il rispetto delle leggi anti-corruzione va ben oltre l'obbligo giuridico, ha deciso di impegnarsi fortemente nel rispetto dei principi di:

- ✓ Integrità.
- ✓ Imparzialità.
- ✓ Trasparenza.

Questi principi assumono un rilievo ancora maggiore nel momento in cui la corruzione è una variabile che potrebbe danneggiare irreparabilmente l'integrità della Società e la reputazione della stessa e dei suoi collaboratori.

La Linea Guida Anticorruzione che l'Organizzazione ha predisposto è finalizzata a conseguire standard di comportamento pienamente allineati ai requisiti delle leggi italiane e delle più influenti convenzioni

internazionali. Con l'adozione della policy anticorruzione la Società intende prevenire nel modo più efficace possibile il rischio che l'Organizzazione possa essere coinvolta in operazioni, attività o relazioni con terze parti che possano arrecare danno alla Società stessa.

La Società non tollera la corruzione.

La policy anticorruzione è adottata da tutto il personale della Società e da tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa.

La Linea Guida Anticorruzione è allegata al presente Modello.

1.2.2.2 PROCEDURA AMBITO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società, congiuntamente all'adozione del presente Modello, ha implementato una specifica procedura volta a regolare i rapporti tra la Società, compresi i collaboratori, e la Pubblica Amministrazione.

Il documento definisce i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché le regole di comportamento per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione di competenza della Società.

Si applica in particolare, a tutti i rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e in ogni fase propedeutica, specifica e/o connessa:

- ✓ a richieste per l'ottenimento di provvedimenti di competenza della Pubblica Amministrazione,
- ✓ alla negoziazione e sottoscrizione di accordi con la Pubblica Amministrazione,
- ✓ a pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ all'adempimento di obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ a verifiche e/o controlli da parte della Pubblica Amministrazione.

Per i collaboratori esterni dovranno essere previste, all'interno dei relativi incarichi, specifiche clausole contrattuali con le quali precisare il comportamento da tenere con la Pubblica Amministrazione.

Lo scopo del documento è informare tutti gli attori coinvolti nel processo in oggetto delle procedure da seguire affinché le attività siano organizzate svolte e monitorate puntualmente secondo modalità chiare e facilmente identificabili.

La struttura e la composizione delle procedure devono essere tassativamente portate a conoscenza di tutte le risorse dell'azienda.

La Procedura in ambiti rapporti con la Pubblica Amministrazione è allegata al presente Modello.

1.2.2.3 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI COMPORAMENTI ILLECITI

La Società, consapevole della necessità di garantire piena efficacia all'applicazione del Modello, ha previsto (in parallelo alle procedure già esistenti sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di archiviazione dei documenti) una specifica procedura che garantisce l'assoluto anonimato ai soggetti che segnalano comportamenti illeciti che costituiscano o potrebbero, anche solo potenzialmente, costituire reato. I soggetti che effettuano una segnalazione non possono in alcun modo subire ritorsioni o pratiche volte a danneggiare l'integrità della persona e della sua posizione lavorativa.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 10

di 156

L'anonimato è garantito nei limiti previsti dalla legge. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di prendere in carico le segnalazioni e di dare seguito alle dovute verifiche, laddove necessario.

A seguito delle verifiche la Società comunica un report nel quale informa della verifica svolta, l'oggetto del controllo e le eventuali misure messe in atto, sempre mantenendo (nei limiti previsti dalla legge) l'anonimato del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

In sintesi possiamo individuare i seguenti elementi:

- ✓ soggetto segnalante: dipendenti (inclusi i dirigenti), componenti di organi sociali, organismo di vigilanza, terzi (partner, fornitori, clienti, collaboratori),
- ✓ soggetti segnalati: le segnalazioni possono riguardare violazioni del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione e delle prescrizioni di prevenzione penale indicate nel Modello commesse da dipendenti (inclusi i dirigenti), componenti di organi sociali o da terzi (partner, fornitori, clienti, collaboratori),
- ✓ nei limiti e nell'osservanza della Legge, l'organismo di vigilanza garantisce assoluta riservatezza relativamente alla segnalazione ricevuta e garantisce ai soggetti segnalanti e segnalati l'anonimato.

La procedura per la segnalazione dei comportamenti illeciti è allegata al presente Modello.

1.2.3 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

L'impresa Mario Cipriani S.R.L., nasce all'inizio degli anni 80, grazie all'intraprendenza dell'omonimo da cui prende il nome l'azienda, e da una esperienza ben più antica tramandata di generazione in generazione nel mondo del trasporto merci in conto terzi.

La stessa si inserisce inizialmente nel mondo degli autotrasporti e del movimento terra.

La sua attività nel corso degli anni tende ad espandersi rimanendo in prima battuta calibrata ancora nel mondo in cui era nata.

Vista la capacità e l'organizzazione conseguita la stessa compie l'importante passo di proiettarsi all'inizio degli anni '90 nell'ambito degli appalti pubblici nel settore edile/stradale, inscrevendosi dapprima all'Albo Nazionale Costruttori e poi conseguendo l'attestazione SOA.

Da allora è iniziata una fase di crescita e professionalizzazione tutt'ora in corso che ha permesso all'azienda nel tempo di crescere e conseguire importanti risultati nella realizzazione di opere infrastrutturali. Inoltre negli ultimi anni si è dato avvio anche ad una diversificazione delle attività dell'azienda andando ad operare nel settore delle iniziative immobiliari e della gestione dei rifiuti derivanti dall'attività principale delle infrastrutture.

“Nel 2017 l'azienda ha compiuto un ulteriore ammodernamento con l'adozione del Modello di gestione e controllo D.Lgs 231/01. Per mezzo dell'iscrizione alla Associazione di categoria ANIEM Lazio, ha potuto accedere all'adesione del protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Confimiindustria in data 20 Aprile 2017, sottoponendo i propri fornitori alla procedura di Vendor List antimafia”

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 11

di 156

Tutto ciò è garantito dalle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e dalle certificazioni degli standard qualitativi conseguite dalla nostra società.

Dal punto di vista della governance il punto di forza è sicuramente rappresentato dalle certificazioni di terza parte ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 39001 e OHSAS 18001, in procinto di passaggio alla ISO 45001 e SA8000, oltre al Codice Etico e alla Linea Guida Anticorruzione già implementati; da un punto di vista organizzativo il *plus* può essere individuato nella notevole quantità di macchinari ed attrezzature esclusivamente di proprietà e di ultima generazione, che permette la realizzazione anche delle opere più complesse e insidiose.

La Società Impresa Mario Cipriani S.r.l. è una società cooperativa per azioni. Tra le figure maggiormente rilevanti, oltre al Legale Rappresentante, sono presenti le seguenti funzioni: Direzione Aziendale, Amministrazione, Responsabile di Commessa, Responsabile Ufficio Acquisti, Direzione Tecnica, Responsabile Commerciale.

Organo di Amministrazione

All'Organo Amministrativo sono conferiti, da statuto, i più ampi poteri per la gestione della Società e per il compimento di tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta solo eccezione per quelli che per legge o per Statuto spettano alla decisione dei soci.

Altre figure con specifiche responsabilità

Le mansioni di tutte le figure responsabili della Società sono presenti all'interno del Manuale della Qualità. Le funzioni sono altresì rappresentate nell'Organigramma Aziendale.

2. PRINCIPI DI LEGALITÀ E VALORI ETICI QUALI STRUMENTI DI GOVERNANCE

Il rispetto della legalità e l'adozione di valori etici universali sono elementi considerati di grande importanza all'interno della cultura aziendale della Società.

Il rispetto delle norme e delle leggi riguardanti la propria attività, la cooperazione, l'attenzione verso i dipendenti e i clienti e il rispetto delle norme sulla sicurezza sono aspetti organizzativi scelti in maniera specifica e sono sostenuti con impegno diretto.

La Società si fa carico, in prima linea, della comunicazione dei valori etici e legali attraverso diversi modi quali:

- ✓ adozione di standard e di linee-guida,
- ✓ colloqui individuali e di gruppo,
- ✓ attività di formazione, informazione e sensibilizzazione.

La Società ha la responsabilità di creare e sostenere una cultura aziendale che enfatizzi l'importanza di un comportamento etico e legale per tutti i dipendenti e i collaboratori, e adotta tutti gli strumenti idonei per impedire che comportamenti o eventi dannosi per l'Organizzazione occorran.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 12

di 156

La Società e la direzione ritengono che una posizione di carattere etico personale potrebbe essere influenzata, in meglio, dalla cultura organizzativa in cui l'individuo opera, favorendo l'efficacia del Modello quale sistema di prevenzione penale; per questo la Società ha provveduto a divulgare il più possibile i contenuti del Modello comprese le prescrizioni in esso contenute.

Tuttavia la Società, come accennato, ha già in essere da tempo alcuni strumenti di governance:

- Lo Statuto
- Il Codice Etico
- Il Manuale della Qualità e le relative procedure
- Le procedure relative ai sistemi ISO 9001, 14001, OHSAS18001, ISO 39001
- La Linea Guida Anticorruzione

L'insieme di questi strumenti organizzativi consente di interpretare correttamente come sono attuate le decisioni della Società.

In particolare il Codice Etico, già in essere e allegato al presente Modello, intende esprimere la responsabilità, gli impegni e i principi deontologici assunti dagli amministratori, dai collaboratori e dai dipendenti della Società nella conduzione delle attività aziendali quotidiane.

Il Codice identifica e illustra gli elementi fondanti dell'etica aziendale e descrive:

- i principi valoriali che ispirano la Società,
- le norme e gli standard di comportamento,
- le modalità applicative.

La Linea Guida Anticorruzione, anch'essa allegata al presente Modello e già in essere all'interno della Società, indica alcuni ambiti o attività sensibili dove potrebbero manifestarsi potenzialmente fenomeni corruttivi.

Tali ambiti sono i seguenti:

- Omaggi e spese di rappresentanza
- Liberalità
- Sponsorizzazione di eventi
- Acquisto di beni e servizi, consulenze e prestazioni occasionali
- Gestione delle risorse finanziarie
- Vendite
- Assunzione di personale
- Selezione dei partners
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 13

di 156

Accanto all'individuazione degli ambiti, la Linea Guida Anticorruzione traccia altresì una serie di principi generali che devono essere osservati nella conduzione delle attività, ai fini della Linea Guida ma anche dell'efficacia del presente Modello.

Tali principi, applicati agli ambiti di cui sopra, costituiscono il primo livello del sistema del controllo interno¹ volto a fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Di seguito i principi generali:

1. *Rispetto del Codice Etico*: le attività devono essere condotte conformemente ai principi indicati nel Codice Etico della Società.
2. *Segregazione dei compiti*: il potere di autorizzazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di un soggetto diverso:
 - dal soggetto che esegue l'operazione nell'ambito delle sue mansioni,
 - dal soggetto che ha la facoltà di controllare le operazioni.
3. *Definizione dei poteri e dei ruoli*: i poteri autorizzativi di firma devono essere in linea con le responsabilità organizzative assegnate e chiaramente definiti e condivisi in tutta l'organizzazione. A tal fine devono essere indicati i ruoli e le responsabilità di ognuno.
4. *Tracciabilità dei processi*: ogni attività deve essere identificata all'interno di un processo, per il quale devono essere presenti documenti di riferimento aggiornati, dettagliati e disponibili.
5. *Formazione del personale*: il personale deve essere adeguatamente formato circa tutte le prescrizioni presenti negli strumenti di governance della Società.
6. *Adeguatezza delle norme*: tutte le norme e i regolamenti aziendali devono essere in linea con le attività della Società e con la complessità delle stesse, tali da garantire le attività di controllo e di prevenzione di potenziali eventi dannosi o rischiosi.

Gli strumenti di governance indicati sono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sono strumenti necessari:

- ✓ al conseguimento degli obiettivi del Modello,
- ✓ alla sua efficacia applicativa.

3. RISORSE

L'Organizzazione è consapevole che una corretta ed efficace applicazione del Modello necessita di risorse adeguate a sostenere tale sforzo, in mancanza di tale premessa ogni obiettivo a riguardo non sarebbe realisticamente perseguibile.

¹ Un livello di controllo maggiore è rappresentato dai principi di comportamento e di controllo delineati nella parte speciale del Modello.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 14

di 156

L'impegno per la disponibilità di risorse è fondante all'adozione del presente Modello; precisa garanzia formale in tal senso è inclusa nella Politica per la Gestione del Rischio-Reato.

In particolare la Società ha considerato i seguenti elementi in termini di risorse:

- ✓ risorse umane, ovvero personale adeguatamente consapevole, formato e coinvolto,
- ✓ risorse finanziarie, ovvero fondi sufficienti e disponibili per condurre le attività necessarie nel pieno rispetto delle regole.²

RIFERIMENTI NORMATIVI

4. PREMESSA

La Società, nell'adottare il Modello, oltre ad attenersi alle prescrizioni presenti nel D. Lgs. 231/2001, ha armonizzato sulla base della propria realtà aziendale e dei propri obiettivi le prescrizioni contenute all'interno di norme, linee guida e standard che possono essere riassunti nei seguenti elementi:

- ✓ Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborate da Confindustria
- ✓ UNI ISO 9001-2015
- ✓ UNI ISO 31000
- ✓ D. Lgs. 81-2008
- ✓ Legge 190-2012
- ✓ Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali

La Società ha proceduto a tale armonizzazione adottando i seguenti principi logici:

- ✓ secondo il principio della **rilevanza** per l'attività della Società, in merito alle prescrizioni volontarie aventi natura di best-practices,
- ✓ secondo il principio della **cogenza**, per tutte le norme che si applicano all'attività, a prescindere dal presente Modello e alle quali il Modello riferisce laddove necessario,
- ✓ secondo il principio dell'**economicità**, in relazione ai sistemi di controllo già esistenti e in funzione del rapporto costo/risorsa da proteggere. Per quanto riguarda la prevenzione dei reati rilevanti, alla luce del presente Modello e ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il rapporto minimo è determinato dalla necessità di raggiungere un livello di prevenzione tale per cui la commissione di un fatto illecito

² Tra le risorse finanziarie necessarie è importante sottolineare che l'Organismo di Vigilanza e le attività di audit interno e di assistenza all'ODV rappresentano una assoluta priorità ai fini dell'attuazione e dell'efficacia del Modello.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 15

di 156

possa avvenire solamente con la fraudolenta elusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nell'adottare questi principi si intende massimizzare la gestione dei rischi ottimizzando i riferimenti, onde evitare ridondanze, conflitti d'interpretazione e difficoltà operative.

Tuttavia si sottolinea che il presente Modello prevale sempre su qualsiasi altro regolamento interno che risulti peggiorativo dal punto di vista della prevenzione penale, attività per la quale tale Modello è ideato.

5. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DEGLI ENTI

Con il D. Lgs. 231/2001 (di seguito "Decreto"), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa³, che riferisce sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico di Enti per alcuni reati commessi a suo vantaggio o interesse; dove la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

Con il Decreto il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles - il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

E' stato pertanto introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La dilatazione del perimetro applicativo della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

³ Il decreto è di ispirazione europeista, ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con il preciso scopo di ratificare alcuni atti internazionali volti in tal senso. Il Decreto infatti introduce per la prima volta nell'ambito del nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, anche sprovvisti di personalità giuridica, per i reati posti in essere da parte di coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente che rappresentano, nell'interesse o vantaggio dello stesso.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 16

di 156

Di seguito alcuni articoli della legge da cui derivano gran parte delle interpretazioni con le quali oggi sono redatti i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231/2001:

Art. 5 D. Lgs. 231/2001 – Responsabilità dell'Ente

“1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.”

Art. 6 D. Lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente

“1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, l'Organo di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). (1)

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.”

Stando a quanto indicato nel Decreto, il fatto delittuoso deve essere commesso:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 17

di 156

- ✓ da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso,
- ✓ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Un'ulteriore e doverosa precisazione andrebbe immediatamente fatta per quanto riguarda i soggetti autori del reato. Facendo espressamente riferimento al Decreto, possiamo individuare tre tipologie di soggetti:

- ✓ **Soggetti in posizione apicale**, definiti dall'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto. Sono ad esempio il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il direttore generale e tutti i soggetti che, pur non in possesso di una precisa delega a rappresentanza dell'Ente, esercitano l'attività di gestione e di controllo.
- ✓ **Soggetti subordinati**, definiti dall'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto. Sono ad esempio i lavoratori dipendenti, i collaboratori o soggetti esterni all'Ente stesso ai quali sia stato affidato un incarico sotto il controllo dei soggetti in posizione apicale.
- ✓ **Altri soggetti terzi** che agiscono in nome o per conto dell'Ente.

La responsabilità introdotta dal Decreto mira quindi a colpire a livello patrimoniale l'Ente che abbia tratto un vantaggio dalla commissione di alcune fattispecie di reato, previste a catalogo dal Decreto stesso e costantemente aggiornate. A differenza del contesto normativo precedente all'entrata in vigore del Decreto, nel quale gli interessi economici dei Soci non venivano colpiti da reati commessi da dipendenti e amministratori nell'interesse o vantaggio dell'Ente, ora è possibile applicare a soggetti giuridici specifiche sanzioni; misure che, oltre a quelle a carattere pecuniario sulla base di specifiche quote a seconda della tipologia di reato, sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione all'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Operando una sintesi, possiamo così descrivere le possibili sanzioni previste dal Decreto, le quali possono essere di due tipologie:

- ✓ Pecuniaria
- ✓ Interdittiva

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo in ipotesi tassative e sono:

- ✓ interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività,
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- ✓ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 18

di 156

- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere applicate, è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) L'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale.
- b) Il reato è stato commesso da un soggetto subordinato nel caso di gravi carenze organizzative.
- c) In caso di reiterazione degli illeciti.

Tuttavia il Decreto prevede la possibilità per l'Ente di non incorrere in alcuna responsabilità amministrativa in relazione alla commissione di reati, se è in grado di provare che:

1. L'Organo Amministrativo ha adottato e attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato a prevenire i reati della fattispecie di quelli verificatisi.
2. Il compito di vigilare sull'attuazione del Modello e sulla sua effettiva efficacia⁴ è stato affidato ad un organismo di controllo dotato di autonomi poteri.
3. Il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello.
4. Non vi è stata insufficiente od omessa vigilanza da parte dell'organismo di controllo di cui al punto

È opportuno sottolineare che l'Ente non risponde dei reati commessi da soggetti sopra indicati (soggetti in posizione apicale o soggetti subordinati) i quali abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. La responsabilità dell'Ente si configura anche in relazioni a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.⁵

Negli ultimi anni le fattispecie di reato sono state ampliate costantemente, anche per espressa volontà del Legislatore di diffondere il più possibile una cultura aziendale improntata alla legalità e, allo stesso tempo, adeguare l'efficacia dello strumento alle dinamiche sociali ed economiche. Questo approccio favorisce la necessità, da parte delle organizzazioni, di un costante aggiornamento del Modello e delle pratiche aziendali di controllo.

Sempre stando a quanto indicato nel D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dallo stesso Decreto⁶, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti di cui sopra.

⁴ Con "efficacia" del Modello il Decreto intende: una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

⁵ In ogni caso la Società non ha interessi e non opera all'estero, pertanto tale ipotesi non è al vaglio.

⁶ Vedi catalogo dei reati aggiornato.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 19

di 156

Di seguito sono elencate le fattispecie di reato previste dal Decreto, aggiornate alla data del 14 aprile 2017 (ultimo provvedimento inserito: D. Lgs. 15 marzo 2017, n° 38).

Per ogni fattispecie sono indicati altresì i reati del Codice Penale, o di altre leggi, inclusi negli articoli del Decreto.

#	Art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio
14	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16	25-Undecies	Reati Ambientali
17	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
18	L. 9/2013	Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
19	Reati transazionali	Reati transnazionali

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 20

di 156

#	Art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
20	Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
21	Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
22	Art. 25-quinquesdecies	Reati Tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019] Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
23	lett. s-bis) dell'art. 25-ter	Reato di corruzione tra privati (2635 c.c. comma 3) e di istigazione alla stessa (art. 2635 bis c.c.)

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, n. 231/2001).

- a) Malversazione a danno dello Stato
- b) Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato
- c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della CE
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008].

- a) Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- d) Diffusione di apparecchiature o dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 21

di 156

- f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici
- h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 22

di 156

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009].

- a) Associazione per delinquere
- b) Associazione di tipo mafioso
- c) Scambio elettorale politico-mafioso
- d) Sequestro di persona a scopo di estorsione
- e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- f) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis per agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- g) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione (Art. 25, d.lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012].

- a) Concussione
- b) Corruzione per l'esercizio della funzione
- c) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- d) Circostanze aggravanti
- e) Corruzione in atti giudiziari
- f) Induzione indebita a dare o promettere utilità
- g) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- h) Pene per il corruttore
- i) Istigazione alla corruzione
- j) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della CE e di funzionari della CE e di stati esteri

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 23

di 156

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009].

- a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- b) Alterazione di monete
- c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- f) Contraffazione di carta filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigrana
- h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- a) Turbata libertà dell'industria e del commercio
- b) Illecita concorrenza con minaccia e violenza
- c) Frodi contro le industrie nazionali
- d) Frode nell'esercizio del commercio
- e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 24

di 156

h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

7. Reati societari Art. 25-ter, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012].

- a) False comunicazioni sociali
- b) False comunicazioni sociale in danno della Società, dei soci o dei creditori
- c) Impedito controllo
- d) Indebita restituzione di conferimenti
- e) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
- f) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante
- g) Operazioni in pregiudizio dei creditori
- h) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- i) Formazione fittizia del capitale
- j) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- k) Corruzione tra privati
- l) Illecita influenza sull'assemblea
- m) Aggiotaggio
- n) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].

- a) Associazioni sovversive
- b) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- c) Assistenza agli associati
- d) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 25

di 156

- e) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- f) Condotte con finalità di terrorismo
- g) Attentato con finalità di terrorismo o di eversione
- h) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- i) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- j) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
- k) Cospirazione politica mediante accordo
- l) Cospirazione politica mediante associazione
- m) Banda armata: formazione e partecipazione
- n) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- o) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- p) Danneggiamento delle istallazioni a terra
- q) Sanzioni
- r) Pentimento operoso
- s) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 26

di 156

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].

- a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003].

- a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- a) Prostituzione minorile
- b) Pornografia minorile
- c) Detenzione di materiale pornografico
- d) Pornografia virtuale
- e) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- f) Tratta di persone
- g) Acquisto e alienazione di schiavi
- h) Adescamento di minorenni

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].

- a) Abuso di informazioni privilegiate
- b) Manipolazione del mercato

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007].

- a) Omicidio colposo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 27

di 156

- b) Lesioni personali colpose

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (Art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014].

- a) Ricettazione
- b) Riciclaggio
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- d) Auto riciclaggio

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa
- b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
- c) Abusiva pubblicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati
- e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 28

di 156

commercio, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- f) immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa
- g) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- h) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
- i) ad accesso condizionato effettuare via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica e sia digitale

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].

- a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015].

- a) Inquinamento ambientale
- b) Disastro ambientale
- c) Delitti colposi contro l'ambiente
- d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- e) Circostanze aggravanti
- f) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- g) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- h) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 29

di 156

- i) Scarichi di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
- j) Attività di gestione rifiuti non autorizzata
- k) Traffico illecito di rifiuti
- l) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- m) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
- n) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- o) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato analisi
- p) rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto rifiuti
- q) Inquinamento doloso provocato da navi
- r) Inquinamento colposo provocato da navi

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 109/2012].

- a) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

18. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

19. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- a) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- b) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 30

di 156

- d) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- e) Favoreggiamento personale
- f) Associazione per delinquere
- g) Associazione di tipo mafioso

20. Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

a) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

21. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- a) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- b) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

22. Reati Tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

23. Reato di corruzione tra privati (2635 c.c. comma 3) e di istigazione alla stessa (art. 2635 bis c.c.)

- a) 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38].
- b) 25ter (Reati societari) [art. aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017].

Di seguito una sintesi delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e i reati presupposto ad essi collegati (Codice Penale o altre leggi):

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 31

di 156

Fattispecie di reato	Articolo D.LGS. 231/2001	Reati presupposto (Codice Penale o altre leggi)
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Art. 24	316 bis c.p.
		316 tre c.p.
		640 com. 2 c.p.
		640 bis c.p.
		640 ter c.p.
		491 bis c.p.
		615 ter c.p.
		615 quarter c.p.
		615 quinquies c.p.
		617 quarter c.p.
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-bis	635 bis c.p.
		635 ter c.p.
		635 quarter c.p.
		635 quinquies c.p.
		640 quinquies c.p.
		416 c.p.
		416 bis c.p.
3. Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter	416 ter c.p.
		630 c.p.
		74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
		art. 407, com. 2, lett. a, numeri 5, c.p.p.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 32

di 156

		318 c.p.
		321 c.p.
		319 c.p.
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione	Art. 25	319 bis c.p.
		319 ter c.p.
		319 quarter c.p.
		322 c.p.
		317 c.p.
		453 c.p.
		454 c.p.
		455 c.p.
		457 c.p.
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25-bis	459 c.p.
		460 c.p.
		461 c.p.
		464 c.p.
		473 c.p.
		474 c.p.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 33

di 156

6. Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-bis.1

513 c.p.

515 c.p.

516 c.p.

517 c.p.

517 ter c.p.

517 quarter c.p.

513 bis c.p.

514 c.p.

2621 c.c.

2622 com. 1, 3 c.c.

Art. 173-bis del D Lgs 58/98

2625 com. 2 c.c.

2632 c.c.

2626 c.c.

2627 c.c.

7. Reati societari

Art. 25-ter

2628 c.c.

2629 c.c.

2633 c.c.

2635 c.c.

2636 c.c.

2637 c.c.

2629 bis c.c.

2638 com. 1 e 2 c.c.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 34

di 156

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Art. 25-ter	Codice penale e leggi speciali
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1	583 bis c.p. 600 c.p. 600 bis c.p. 600 ter c.p. 600 quarter c.p.
10. Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-quinquies	600 quarter 1 c.p. 600 quinquies c.p. 601 c.p. 602 c.p. 609 undecies c.p. D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184
11. Reati di abuso di mercato	Art. 25-sexies	D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Art. 25-septies	589 c.p. 590 c.p.
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio	Art. 25-octies	648 c.p. 648 bis c.p. 648 ter c.p.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 35

di 156

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies	Art. 171, legge 633/1941
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies	377 bis c.p. 733 bis c.p. D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"
16. Reati ambientali	Art. 25-undecies	727 bis c.p. L. n. 150/1992 L. n. 549/1993 D. lgs. N. 202/2007
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies	440 c.p. 442 c.p. 444 c.p.
18. Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	L. n. 9/2013	473 c.p. 474 c.p. 515 c.p. 516 c.p. 517 c.p.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 36

di 156

416 c.p.

416 bis c.p.

291-quater del testo unico di cui al Decreto
del Legale Rappresentante della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43

19. Reati transnazionali

L. n. 146/2006

74 del testo unico di cui al Decreto del
Legale Rappresentante della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309

12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico
di cui al D. Lgs. 25

luglio 1998, n. 286

377 bis c.p.

378 c.p.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 37

di 156

Art. 25 -quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Legge 3 Maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla GU del 16/05/2019, in vigore dal 17/05/2019

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a) , del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 1 L.401/89 - Frode in competizioni sportive.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [2].

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

6. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 38

di 156

regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000 [3].

Art. 4 L.401/89 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale.....

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 39

di 156

art. 25 *quinquiesdecies* reati
tributari

D.Lgs. 74/2000

reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11,

d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1. PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

2. PREMESSA

La Società ha intrapreso tale iniziativa nella consapevolezza che l'adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione legale ed etica per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società affinché ognuno, nell'esercizio delle proprie attività, proceda in modo corretto e lontano da comportamenti che possano generare la commissione dei reati contemplati dal Decreto, recando così un danno alla Società.

Il Modello è la sintesi di attività di risk assessment propedeutiche, che hanno consentito di delineare il perimetro e le aree a rischio e di individuare e formulare precise disposizioni alle quali tutti i destinatari del Modello devono necessariamente attenersi.

Nell'adottare il Modello, e nell'individuare i rischi-reato potenzialmente rilevanti, la Società ha adottato come logica sottostante un approccio che prevede le seguenti possibilità di trattamento dei rischi-reato derivanti dall'esercizio delle attività aziendali:

- ✓ evitare il rischio,
- ✓ rimuovere la fonte del rischio,
- ✓ trasferire il rischio,
- ✓ ritenere il rischio,
(non sono ritenibili i rischi-reato derivanti dall'applicazione di norme cogenti)
- ✓ modificare le conseguenze del rischio.

Il presente Modello, in ogni caso, ha come obiettivo primario quello di evitare i rischi o di rimuoverne la fonte.

La Società, nelle fasi di redazione e applicazione del Modello, ha stabilito altresì:

- ✓ le motivazioni delle scelte,
- ✓ le tempistiche di attuazione,
- ✓ le modalità di comunicazione e di reporting,
- ✓ le modalità di controllo,
- ✓ le risorse necessarie.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 41

di 156

Ogni nuovo rischio-reato considerato rilevante, posteriore all'implementazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sarà incluso secondo tutti i passaggi logici e pratici descritti nel presente capitolo.

3. ADOZIONE DEL MODELLO QUALE STRUMENTO ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella gestione del proprio business e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri Dipendenti e Collaboratori, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla redazione del presente Modello. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché nell'espletamento delle proprie attività adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- ✓ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società,
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi cui la Società intende attenersi nell'espletamento delle attività,
- ✓ consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio delle aree sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi appena indicati:

- ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i soggetti delle regole comportamentali e delle procedure istituite,
- ✓ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire,
- ✓ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 42

di 156

- ✓ l'individuazione, anche attraverso il richiamo ad eventuali procedure aziendali adottate dalla Società, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione,
- ✓ il rispetto del principio della separazione o segregazione delle funzioni,
- ✓ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*),
- ✓ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate,
- ✓ l'attribuzione all'ODV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

La Società, nell'implementare il Modello, è consapevole che per quanto riguarda la responsabilità dell'Ente l'art. 6 del Decreto, come già accennato in precedenza, prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'Organo Amministrativo dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b.

All'interno di questo quadro l'Ente, per non risultare responsabile di una propria colpa organizzativa di fronte a fatti delittuosi contestati, dovrà provare la reale sussistenza dei punti appena elencati.

Inoltre il Decreto, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati tra quelli previsti dal Decreto,
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire,
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati,
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello,
- ✓ introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 43

di 156

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto la Società ha condotto la redazione del Modello secondo precisi obiettivi, senza i quali sarebbe venuto meno il significato dell'introduzione di un nuovo sistema di controllo aziendale.

I principali obiettivi che il Modello si propone sono:

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale dipendente e di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della società,
- regolamentare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo,
- istituire un complesso di regole e di controlli interni volte ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi e le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente la commissione degli stessi.

La Società è consapevole che il Decreto, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, individua importanti principi di responsabilità patrimoniale diretta per la commissione di atti illeciti nelle modalità sopra descritte; pertanto la redazione del Modello è stata condotta tenendo presente, in ogni fase, tutti i punti sopra elencati.

In un'ottica di sempre maggiore responsabilizzazione della Società e con l'obiettivo di prevenire la commissione di reati rilevanti la Società, con il Modello, intende attivare tutte le misure necessarie, proprio in virtù dei fattori esimenti previsti dal Decreto, per far sì che qualsiasi responsabilità, derivante dalla commissione di uno o più reati che possano indurre la Società ad essere nella posizione di risultare beneficiaria di indebiti vantaggi, ricada esclusivamente in capo al soggetto che ha commesso il fatto illecito.

La Società, con l'adozione del Modello, si propone quindi i seguenti ulteriori obiettivi:

- ✓ individuare le fattispecie di reato rilevanti, con riferimento al d.lgs. 231/2001, in relazione alla propria attività aziendale ed a tutte le attività ad essa connesse e collegate,
- ✓ attivare tutte le attività necessarie per consentire al Modello di essere pienamente operante quale strumento esimente di responsabilità,
- ✓ informare adeguatamente tutti i soggetti che operano a contatto, a nome o per conto della Società delle prescrizioni previste nel Modello, a tutela della propria immagine e posizione,
- ✓ migliorare la cultura aziendale,
- ✓ migliorare la propensione al rischio,
- ✓ migliorare il sistema di compliance,
- ✓ migliorare il sistema di governance.

Come già accennato il Modello è composto essenzialmente da due parti:

- **Parte Generale:** contenente una descrizione dell'attività della società, i principi di adozione del Modello e alcuni principi generali di comportamento e di controllo per le attività della Società,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 44

di 156

- **Parte Speciale:** frutto dell'attività di risk-assessment e contenente i protocolli specifici di comportamento e di controllo per tutte le attività nelle quali è stato individuato un potenziale rischio legato alla commissione di uno o più dei reati previsti dal Decreto.

Il sistema di prevenzione dei rischi-reato rappresentato dal Modello è stato redatto seguendo le seguenti fasi progettuali:

1. Pianificazione e diagnosi (raccolta dati, informazioni sulla società, interviste, risk assessment).
2. Progettazione (As is Analysis e Gap Analysis).
3. Predisposizione (progettazione e predisposizione del Modello e dei principi di controllo).
4. Implementazione (operatività del Modello).

Pianificazione e diagnosi

L'Organizzazione nell'adottare il presente Modello ha utilizzato un approccio finalizzato ad individuare e analizzare tutti i processi e le attività esistenti. A tal fine è stato utilizzato il sistema di gestione ISO 9001 in essere e sono state condotte apposite interviste ai soggetti responsabili.

Il funzionamento della Società è legato allo svolgimento di numerose attività collegate; sono state prese in considerazione tutte le attività o insieme di esse che utilizzano risorse e che consentono la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita⁷. La Società ha quindi identificato i processi esistenti, ha stabilito le relazioni esistenti fra di essi e ha ipotizzato variazioni, modifiche o l'introduzione di nuovi strumenti solo laddove necessario, in linea con il presente Modello.

Sono state ritenute idonee, con gli opportuni riferimenti al Modello, le procedure e i moduli già in essere descritti nel Manuale del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 oltre ai sistemi ISO 14001 e OHSAS 18001.

L'Organizzazione ha ritenuto che un approccio di questo tipo possa essere vincente per identificare un Modello che possa tenere sotto controllo le attività sensibili e le loro interazioni, e per individuare particolari processi critici che possano causare un effetto domino.⁸

Nell'individuare i processi, l'Organizzazione ha considerato:

- ✓ le attività e i processi nel suo complesso,
- ✓ le attività e i processi dal punto di vista dei rischi-reato previsti dal Decreto.

Le attività e i processi sono stati individuati:

- ✓ all'interno dell'Organizzazione, nelle figure che rivestono ruoli di direzione, amministrazione e rappresentanza e i relativi sottoposti,

⁷ Sono stati individuati tutti i processi aziendali.

⁸ Si ha un "effetto domino" quando le conseguenze di un evento impattano su altri processi non direttamente interessati dall'evento stesso.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 45

di 156

- ✓ all'esterno dell'Organizzazione, presso attività in outsourcing, fornitori critici e clienti.⁹

Come già descritto in precedenza, nell'individuare i processi è stato preso in considerazione il sistema di gestione aziendale già in essere e attivo all'interno dell'azienda, pertanto i processi individuati al fine del presente Modello possono essere i medesimi di quelli previsti all'interno del sistema ISO 9001; sono state eventualmente apportate integrazioni e riferimenti alle procedure in essere in funzione delle finalità del Modello.

Inoltre, nell'adottare il Modello, la Società ha istituito le più ampie relazioni con tutti i portatori di interesse, laddove questa pratica si è resa necessaria. La Società, infatti, da tempo opera in assoluta trasparenza e si confronta con tutti gli stakeholder scambiando informazioni di varia natura.

Tuttavia questa fase è considerata dalla Società stessa particolarmente importante in quanto consente a tutte le parti interessate di prendere pienamente consapevolezza delle attività di prevenzione penale che l'Organizzazione intende porre in essere con l'adozione del Modello, oltre a consentire a tutti di intervenire attraverso informazioni, preoccupazioni, consigli, opzioni e altri elementi utili all'implementazione del piano, anche dal punto di vista dell'individuazione di nuovi potenziali rischi-reato.

Tale analisi della percezione del rischio consente alla Società di conoscere le posizioni di tutte le parti interessate e di instaurare, e consolidare, un dialogo che garantiscono approvazione e supporto.

Al fine di garantire la costanza e l'aggiornamento delle informazioni è stato messo in atto un piano di comunicazione continua con tutti gli stakeholder rilevanti, con lo scopo d'instaurare una collaborazione permanente che confermi nel tempo:

- ✓ una tempestiva percezione del cambiamento dei contesti,
- ✓ un confronto costante sull'efficacia del Modello,
- ✓ un confronto sull'individuazione di eventuali rischi-resto residui,
- ✓ l'identificazione di nuovi rischi-reato rilevanti connessi a nuove attività o a modifiche delle stesse,
- ✓ comunicazione in caso di segnalazioni.

Il piano di comunicazione continua che la Società ha attivato prevede l'invio ad ogni stakeholder un questionario, che ha lo scopo di aggiornare i portatori di interesse su eventuali modifiche riguardanti le prescrizioni sulla prevenzione penale previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società e di chiedere opinioni e informazioni in merito a specifici temi e ambiti scelti di volta in volta.

In ultima analisi, è importante sottolineare che la Società, nell'adottare il Modello, ha definito il contesto interno ed esterno nel quale opera quali limiti d'azione delle attività e punti di riferimento.

Per quanto riguarda il contesto interno, la Società è pienamente consapevole e ha la volontà di implementare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con tutte le considerazioni e implicazioni che ne conseguono.

L'ambiente interno è protagonista delle attività di prevenzione penale e in esso sono presenti tutti gli elementi per raggiungere gli obiettivi descritti nella Politica per la Gestione dei Rischi-Reato.

⁹ A riguardo si precisa che la Società non ha in essere attività gestite da terzi attraverso contratti di service.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 46

di 156

L'analisi propedeutica all'implementazione del presente Modello ha considerato i seguenti elementi interni:

- ✓ il livello di governance,
- ✓ gli obiettivi e le strategie per la gestione dei rischi,
- ✓ norme e standard già adottati e attivi,
- ✓ un'ulteriore apertura ai temi della legalità e dell'etica, oltre a quanto già adottato a riguardo con successo negli anni,
- ✓ le risorse umane e finanziarie utili ad adottare efficacemente il presente Modello,
- ✓ la necessità di adottare ulteriori sistemi di controllo oltre a quelli già efficacemente implementati in azienda,
- ✓ un piano di comunicazione continua con tutti gli stakeholder.

Per quanto riguarda l'ambiente esterno, tutti i portatori d'interesse sono stati coinvolti nell'implementazione del presente Modello attraverso attività informative e attraverso l'implementazione di un canale di comunicazione continua che prevede lo scambio costante d'informazioni.

L'analisi propedeutica all'implementazione del presente Modello ha considerato i seguenti elementi esterni:

- ✓ l'elenco degli stakeholder e i loro interessi,
- ✓ gli aspetti normativi e legali,
- ✓ gli aspetti tecnologici e tecnici connessi all'attività,
- ✓ l'attività delle Società nel suo complesso.

Progettazione del Modello

La Società intende per rischio l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi, in altre parole uno scostamento da quanto atteso che può essere sia positivo, sia negativo. Il rischio è anche caratterizzato dal riferimento a eventi potenziali e alle relative conseguenze, oltre alla probabilità del verificarsi degli eventi stessi. Qualunque tipologia di azione o attività attuate dalla Società implica necessariamente il verificarsi di eventi o di rischi le cui conseguenze possono essere positive (benefici) oppure negative (minacce per il raggiungimento degli obiettivi).

Il rischio o l'evento "positivo" è compreso all'interno del concetto di rischio d'impresa e risponde alle esigenze di persecuzione degli obiettivi della Società, nel rispetto della legalità e delle prescrizioni indicate nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Politica per la Gestione dei Rischi.

Il rischio o l'evento "negativo", o potenzialmente tale, richiede un'azione preventiva che la Società, con l'adozione del Modello, intende perseverare ulteriormente, oltre a quanto già perpetrato con successo negli anni fino ad ora.

Le Linee Guida OCSE specificano all'interno dei principi generali (art. 10, 11, 12, 13) alcuni riferimenti di azioni tendenziali da adottare nei confronti dei rischi, qualsiasi essi siano, tra le quali:

- ✓ Una due-diligence basata sul rischio, integrata con altri sistemi di gestione del rischio presenti nell'impresa (art. 10).
- ✓ Evitare di provocare, o contribuire con le proprie attività, il verificarsi di eventi negativi (art. 11).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo


Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 47

di 156

- ✓ Cercare di prevenire o minimizzare un evento negativo (art. 12).
- ✓ Incoraggiare tutti quelli che operano a nome o per conto della Società a rispettare le prescrizioni delle Linee Guida (art. 13)

Pertanto, contestualmente all'analisi del contesto di riferimento interno ed esterno, si è proceduto all'identificazione dei rischi e alla valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione di specifici reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 secondo il seguente schema logico:



Partendo dal catalogo dei reati previsto dal D. Lgs. 231/2001, sono state esaminate tutte le attività e i processi aziendali in essere dal punto di vista del Decreto, ovvero individuando nelle medesime attività aspetti "sensibili" ai quali potrebbero essere direttamente collegate una o più fattispecie di reato. Successivamente sono state individuati i soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili.

Stando ai dettami del Decreto sono stati inoltre individuati, per ogni attività sensibile, alcuni elementi chiave per la redazione di un Modello efficace, ovvero:

- la regolamentazione: esistenza di documenti, procedure o prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili,
- la tracciabilità: esistenza di documenti di supporto alle attività operative che possano testimoniare l'effettivo svolgimento delle attività secondo quanto riportato nei documenti aziendali, nelle procedure o nelle prassi,
- la segregazione dei ruoli e delle responsabilità: esistenza di una precisa suddivisione di ruoli in base a differenti funzioni,
- i poteri Autorizzativi e di firma: esistenza di una precisa suddivisione dei poteri autorizzativi e di firma in base ai differenti ruoli e alle diverse funzioni indicate nei mansionari e all'interno dell'organigramma aziendale.

A seguito dell'analisi dei processi, della conseguente individuazione delle attività sensibili e quindi dei rischi ad esse connessi, in relazione ai reati presupposto previsti dal decreto, sono stati "pesati" i rischi stessi applicando una matrice a due variabili: **impatto vs probabilità**.

La variabile "impatto" è determinata dall'importanza del reato; su questo specifico aspetto i riferimenti sono stabiliti dal reato stesso secondo la legge (es. codice penale) e dal peso che al reato viene dato all'interno del Decreto, attraverso l'attribuzione delle cosiddette "quote".

La variabile "probabilità" è determinata in primis dalla frequenza con cui una determinata attività sensibile viene condotta (es. una volta alla settimana piuttosto che una volta l'anno). Un'attività compiuta settimanalmente avrà potenzialmente una probabilità maggiore di rischio rispetto ad un'attività che viene compiuta annualmente.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 48

di 156

Inoltre, la probabilità è determinata dalla presenza o meno di procedure, regolamenti o riferimenti aziendali che possano incidere sull'operatività, regolando l'attività, e quindi rendendo più o meno probabile l'evento rischioso considerato sensibile ai fini del Decreto¹⁰.

IMPATTO	A (3)	3	6	9
	M (2)	2	4	6
	B (1)	1	2	3
		B (1)	M (2)	A (3)

PROBABILITA'

Operando in questi termini, è stato possibile attribuire ad ogni attività sensibile un peso più o meno maggiore all'interno del Modello; questo ha consentito di finalizzare i protocolli specifici di comportamento e di controllo previsti nella parte speciale.

Come già accennato, nella predisposizione del Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, in quanto ritenuti idonei a valere come misure di prevenzione di comportamenti illeciti e di reati, contribuendo ad abbassare la probabilità del verificarsi di un evento. A fianco di questa struttura di governance esistente, laddove la relazione tra impatto e probabilità è risultata critica, sono stati affiancati o integrate prescrizioni, procedure e sistemi di controllo per la gestione di talune specifiche attività, dal punto di vista della prevenzione penale ai fini del Modello, dedicando la massima cura nella definizione in chiave unitaria delle procedure già operative della Società. La Società adotta da qualche tempo misure specifiche per il controllo dei processi di sistema (certificazione UNI ISO 9001), per il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008, certificazione OHSAS 18001 in transfert ISO 45001) e per il rispetto delle norme in materia ambientale (certificazione ISO 14001).

Tuttavia la Società ritiene che uno strumento di sintesi più ampio, che includa anche gli attuali sistemi di gestione attivi e che comprenda le fattispecie di rischi-reato rilevanti per la Società ai sensi del Decreto, possa rappresentare un passo avanti significativo nell'ottica di rafforzare la governance della Società, in linea con i più competitivi strumenti di compliance.

¹⁰ La presenza di procedure aziendali, documentazione organizzativa, regolamenti ecc... mitiga la possibilità che un'attività venga condotta in modo scorretto ovvero non controllato.

Progettazione del Modello - Gap Analysis

La Società nella redazione del Modello, in base alla logica della propensione al rischio e in base alle risultanze dell'analisi *impatto VS probabilità*, ha stabilito una classificazione dei rischi-reato individuati per stabilire dove, eventualmente, vi fossero dei gap da colmare in termini di principi di comportamento e di controllo preventivo. La Società è consapevole che la logica economica "costo-risorsa da proteggere" non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva ai fini del presente Modello, in quanto i reati sono indicati da uno specifico catalogo.

Tuttavia è stato necessario individuare un livello di rischio **accettabile**, per consentire di stabilire un limite alla quantità e alla qualità di controlli preventivi che potrebbe, diversamente, essere infinita.

Il principio generale applicato nello stabilire gli ambiti dove intervenire per colmare eventuali gap, invocabile anche nel diritto penale, ovvero quello della presenza di uno specifico **comportamento** alla base della commissione di un reato, rappresenta il criterio di riferimento adottato in fase di gap analysis; per cui il sistema di prevenzione è stato redatto in modo tale che possa essere aggirato solamente fraudolentemente, cioè con un comportamento volto ad eliminare o eludere i presidi preventivi e le misure di sicurezza.

La valutazione dei livelli di rischio e delle probabilità considera i seguenti elementi:

- ✓ La fonte del rischio: quale area sensibile, attività sensibile o processo può generare il rischio.
- ✓ Cosa può succedere: qual è la conseguenza del verificarsi dell'evento.
- ✓ Come può succedere: in che modo si manifesta l'evento.
- ✓ Quando e dove può succedere: in quali contesti e in quali specifiche attività.
- ✓ Le ipotesi e le variabili chiave per valutare il rischio: quali valutazioni sono state effettuate per valutare la significatività e la probabilità del rischio.
- ✓ Il processo di riferimento: il processo interessato.
- ✓ I controlli in essere a presidio del rischio: quali controlli, norme, regolamenti, procedure e altre misure di sicurezza sono a presidio del rischio.
- ✓ I documenti di riferimento: registrazioni e documenti anche delle attività di controllo poste in essere.

La Società mantiene le registrazioni aggiornate riguardanti la valutazione dei livelli di rischio e delle probabilità in apposite tabelle e documenti¹¹ ad uso interno costantemente aggiornati, anche con riferimento ad eventuali segnalazioni interne ed esterne e alle indicazioni dell'organismo di controllo.

Predisposizione del Modello

Nell'adottare il Modello, la Società ha analizzato i rischi connessi all'esercizio della propria attività, considerando la più ampia gamma possibile di rischi-reato e fissando come presupposto fondamentale il rispetto delle norme e dei regolamenti cogenti. Per ciascun rischio-reato, sono state individuate le aree sensibili, le attività sensibili e, infine, i principi specifici di controllo e di comportamento.

¹¹ Per tabelle e documenti ad uso interno si intendono file informatici contenenti check-list e metodologie di indagine e di valutazione.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 50

di 156

L'identificazione e l'applicazione dei protocolli trova piena attuazione anche attraverso il collegamento diretto di ciascun'area sensibile e processo ai reati presupposto, "pesati" secondo la matrice *impatto VS probabilità*. Nell'identificare i protocolli è stata effettuata una valutazione che ha preso in considerazione le seguenti variabili:

- ✓ Il rispetto delle norme cogenti.
- ✓ Il livello di significatività del rischio (alto, medio basso).
- ✓ La probabilità.
- ✓ La documentazione aziendale disponibile a supporto.
- ✓ Le potenziali conseguenze di un reato associato ad una specifica attività.
- ✓ I collegamenti tra i rischi-reato (effetto domino).

Nella seconda parte del Modello, pertanto, sono indicate in modo specifico le fattispecie di reato rilevanti per la Società, i processi, le aree sensibili, le attività sensibili e i principi di controllo e di comportamento di tutti i potenziali rischi-reato.

Le prescrizioni prevedono anche le modalità di gestione delle risorse finanziarie per il corretto funzionamento, l'efficacia e il miglioramento continuo del Modello.

È condivisibile che, a seguito dell'applicazione delle fasi fino ad ora descritte per la redazione del Modello, il verificarsi di un fatto contestato, connesso a un rischio-reato monitorato e controllato, per il quale esistono esatte indicazioni, possa esistere solamente con la violazione fraudolenta delle prescrizioni previste e dei sistemi di gestione in essere, con un comportamento illecito o comunque non in linea con quanto espressamente indicato dalla Società.

Implementazione del Modello

In tale fase, l'attività condotta ha l'obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- ✓ la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte dell'Organo di Amministrazione;
- ✓ la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: codice etico, procedure operative, organismo di vigilanza, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare,

Risulta evidente che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:

- ✓ conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- ✓ aggiornamento delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- ✓ attività di reporting informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.

4. STAKEHOLDER COINVOLTI

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 51

di 156

La comunicazione e il confronto con i portatori d'interesse, sia interni sia esterni, consentono di condividere, aggiornare e disegnare le migliori scelte per la gestione del rischi-resto, in linea con gli obiettivi del Modello. La Società è consapevole che gli stakeholder rappresentano una "alleanza informale", pertanto gli obiettivi alla base dell'adozione del Modello devono tenere conto delle esigenze delle varie parti che hanno interessi, diretti o indiretti, nella gestione della Società e dell'influenza che i portatori d'interesse possono esercitare. Gli interessi possono anche essere contrastanti; l'Organizzazione ha pertanto stabilito una gerarchia di priorità relative con riferimenti a concetti ampi quali, tra i più importanti, la difesa della legalità, della trasparenza e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il coinvolgimento degli stakeholder si colloca al centro del processo di costruzione del Modello e la qualità delle relazioni che sono state instaurate negli anni costituiscono un asset strategico per la Società. Il coinvolgimento degli stakeholder è un'attività che la Società ritiene essere a carattere inclusivo e che comprende i principi di:

- ✓ Rilevanza.
(cosa è importante per la Società e per gli stakeholder)
- ✓ Completezza.
(capire qual è l'impatto delle attività e delle scelte e cosa pensano gli stakeholder)
- ✓ Rispondenza.
(agire con una risposta adeguata)

Il processo di coinvolgimento considera alcuni passaggi chiave quali:

- ✓ Individuare chi sono gli stakeholder.
- ✓ Identificare e considerare i rischi di un coinvolgimento strategico, le opportunità, i benefici e gli obiettivi del coinvolgimento.
- ✓ Identificare i propri obiettivi strategici e quanto questi sono importanti per i diversi stakeholder.

La società ha individuato i seguenti stakeholder principali:

STAKEHOLDER	MOTIVAZIONE
I COLLABORATORI	La Società ritiene che tutti i collaboratori, sia interni che esterni, abbiano interesse che l'azienda operi attivamente sul mercato con profitto, nel rispetto della legalità e dei principi etici.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 52

di 156

I FORNITORI

La società ritiene che i fornitori siano portatori d'interessi importanti, anche per i fitti rapporti e per la quantità e l'entità dei beni forniti. I fornitori, operando a stretto contatto con la Società, devono essere necessariamente inclusi all'interno di tutte le pratiche di comunicazione connesse alla gestione dei rischi e devono essere a conoscenza dei principi etici e legali che la Società adotta.

I COMMITTENTI

I committenti hanno interesse a che le opere commissionate rispecchino i requisiti di qualità e di economicità previsti e che nell'esecuzione di ogni opera siano rispettati tutti i requisiti normativi e adottate tutti i materiali e le tecnologie migliori.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, lett. b), pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa l'affidamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stata decisa l'adozione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV).

La composizione dell'ODV e la durata in carica saranno individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Inoltre, l'Organizzazione ha individuato, nel momento in cui ha adottato il Modello, le risorse impiegate nelle attività di prevenzione penale, e che contribuiranno a costituire l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Successivamente, ai fini del presente Modello, l'Organo di Amministrazione assegna ogni anno un budget di spesa all'ODV; l'assegnazione del budget consente all'Organismo di Vigilanza di operare in assoluta autonomia.

Come accennato, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'Organo Amministrativo ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati,
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei compiti di controllo all'ODV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 53

di 156

I requisiti dell'ODV, proposti anche dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere di seguito identificati:

1. Autonomia ed indipendenza
2. Professionalità
3. Continuità di azione

A tal riguardo si precisa che:

- **l'autonomia** va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'ODV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio,
- quanto al requisito dell'**indipendenza**, i componenti dell'ODV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi,
- infine, con riferimento al requisito della **professionalità**, è necessario che all'interno dell'ODV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'ODV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'ODV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di specifiche indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza, è in grado di assicurare le attività di monitoraggio cui l'ODV è preposto, e sarà composto da tre persone con professionalità idonea a ricoprire tale ruolo..

La Società, a supporto delle attività dell'ODV, ha comunque inserito in organigramma la seguente figura:

- ✓ Risk Manager: è il responsabile interno dell'applicazione del Modello e supporta l'ODV nelle attività di monitoraggio.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 54

di 156

5.1 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il compito di verificare l'effettivo funzionamento, l'efficacia, le performance, l'adeguatezza, i miglioramenti e in generale l'osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Modello, e di aggiornarlo, è affidato quindi ad un organismo esterno autonomo e dotato degli opportuni poteri d'iniziativa.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere discusse da alcun altro organismo o funzione della Società, tuttavia la dirigenza, nella figura del Risk Manager, è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'ODV, in quanto è all'Organo Amministrativo stesso che è attribuita la responsabilità ultima dell'effettivo funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

All "ODV è affidato, sul piano specifico, il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto,
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto,
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

In via generale tali compiti possono essere così sintetizzati:

- vigilare sulla reale efficacia del Modello,
- vigilare sull'aggiornamento del Modello.

In particolare, da un punto di vista maggiormente operativo, all'ODV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata alle figure responsabili operative,
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale,
- promuovere iniziative per la diffusione e la conoscenza della comprensione del Modello e predisporre adeguata documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti e aggiornamenti per il funzionamento del Modello,
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- coordinarsi con tutte le funzioni aziendali per un migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio,
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni,
- verificare l'adeguatezza dei principi di comportamento e di controllo previsti nella parte speciale del Modello.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 55

di 156

Il Legale Rappresentante è deputato a curare la comunicazione all'interno della società per quanto riguarda i compiti e i poteri dell'ODV.

Volendo effettuare una sintesi, di seguito il flusso di elementi "in entrata" e in uscita" dell'ODV:

- ✓ Elementi in ingresso dell'ODV

Tali elementi sono costituiti da tutte le registrazioni raccolte nel corso delle attività di comunicazione, di monitoraggio, di audit, di formazione, di gestione delle tabelle e dei documenti ad uso interno per la gestione dei rischi; e qualsiasi altra informazione possa essere utile con particolare attenzione agli aspetti finanziari, economico e patrimoniali della Società e ai flussi con la Pubblica Amministrazione.

- ✓ Elementi in uscita dell'ODV

L'ODV ha il potere di apportare modifiche al presente Modello, alle modalità di comunicazione interna ed esterna, alle modalità di formazione e intraprendere qualsiasi altra azione ritenga opportuna per il miglioramento la prevenzione penale ai sensi del Decreto.

Il Risk Manager, quale figura responsabile all'interno dell'azienda dell'applicazione del Modello e delle attività di audit interno, ha i seguenti compiti:

- coordinare le attività dell'ODV all'interno dell'Organizzazione,
- fungere da tramite tra l'ODV, le funzioni aziendali e il Legale Rappresentante del Organo di Amministrazione per quanto riguarda i temi della prevenzione penale,
- comunicare all'ODV eventuali segnalazioni ricevute circa violazioni del Modello o presunte tali,
- coordinare le attività di audit interno ed esterno a supporto dell'ODV.

Le attività di audit interno avranno come oggetto i seguenti ambiti:

- ✓ verifiche sugli atti: si procederà con cadenza annuale ad un'attenta verifica dei principali atti della Società e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi dalla Società e riguardanti le aree a rischio,
- ✓ verifiche delle procedure: periodicamente si procederà l'effettivo funzionamento del Modello attraverso le modalità indicate dall'organismo di controllo, Particolare importanza avranno le segnalazioni, che saranno revisionate e analizzate in base alle azioni intraprese dall'organismo di controllo,
- ✓ verifica degli eventi: eventi verificatisi o potenzialmente rischiosi,
- ✓ valutazione della consapevolezza: valutazione del livello di formazione del personale rispetto alle ipotesi di reati previste dal Decreto e rispetto all'azione di prevenzione penale che il Modello esercita.

Tali attività sono pianificate nel tempo e prendono in considerazione tutte le aree sensibili e le relative attività indicate nel Modello.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 56

di 156

Ogni informazione raccolta nel corso di queste attività è registrata e disponibile presso gli uffici della Società. L'esito di ogni verifica sarà sintetizzata su apposito verbale di audit, che indicherà le eventuali non conformità e le azioni per il miglioramento da intraprendere. Il verbale verrà comunicato all'ODV che lo utilizzerà per le proprie attività di audit ai fini del presente Modello.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza qualsiasi tipologia di informazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione e l'efficacia del presente Modello.

A carattere generale, è importante sottolineare che L'Organizzazione ha stabilito efficaci sistemi di comunicazione interna ed esterna al fine di incoraggiare la responsabilità e la presa in carico dei rischi a tutti i livelli dell'Organizzazione e in tutti i contesti.

In particolare, all'interno dell'Organizzazione:

- ✓ sono state identificate le fonti autorevoli per le comunicazioni in materia di rischi (Legale Rappresentante CDA, Risk Manager, RSPP, le figure responsabili di funzione),
- ✓ è stata compiuta adeguata comunicazione degli strumenti adottati in materia di prevenzione penale attraverso erogazione di formazione e accettazione di specifici moduli informativi riguardanti il Codice Etico, La Politica per la Gestione dei Rischi-Reato, la linea guida Anti-corrruzione, il presente Modello nel suo insieme (scaricabile anche dal sito internet aziendale, come tutti i documenti indicati),
- ✓ è stato comunicato l'organigramma con l'aggiornamento dei ruoli conseguente l'adozione del presente Modello,
- ✓ è stata fatta adeguata informazione circa la possibilità di segnalare rischi o comportamenti illeciti attraverso esatto modulo di segnalazione all'attenzione dell'Organo di Amministrazione (nel soggetto del Legale Rappresentante), del Risk Manager e dell'ODV.

All'esterno dell'Organizzazione la Società si è attivata per:

- ✓ identificare presso i fornitori, i committenti e tutti gli stakeholder i punti di riferimento e le fonti autorevoli per lo scambio di informazioni, attraverso apposita modulistica e attività informativa. Sono comprese le comunicazioni in caso di crisi o emergenze,
- ✓ attivare con tutti gli stakeholder adeguata comunicazione circa gli obiettivi della Società in materia di prevenzione penale, con l'intento di raccogliere feedback utili al miglioramento. A riguardo la Società diffonde annualmente un estratto della propria Politica per la Gestione dei Rischi-Reato aggiornata.

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un "indagine

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 57

di 156

interna; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6 (Sistema Disciplinare);

L'ODV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano "prima facie" irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

6.1 REPORTING E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV deve essere tempestivamente informato di qualsiasi evento, atto o comportamento che possa costituire una violazione del Modello.

In generale, tutti i destinatari del Modello, ovvero i soggetti aziendali e gli stakeholder che sono stati oggetto di adeguata informazione, hanno l'obbligo di comunicare attraverso l'apposito sistema interno di comunicazione violazioni del Modello, del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione o qualsiasi altra informazione rilevante quali presunte inadeguatezze, inefficacia o altri aspetti anche solo potenzialmente rilevanti.

In particolare, tutti i destinatari devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- criticità individuate dalle funzioni aziendali addette,
- tutte le informazioni riguardanti l'ambito giudiziario,
- tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società o inoltrate dai dipendenti,
- eventuali provvedimenti disciplinari applicati,
- eventuali modifiche a livello organizzativo e di governance.

6.2 5.1.1 SEGNALAZIONE DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI

Il dipendente che intenda segnalare una violazione, anche solamente presunta, del Modello può:

- Informare il proprio responsabile di riferimento.
- Effettuare la segnalazione in forma scritta tramite l'apposito modulo indirizzato via mail o via posta alla Società (in caso dell'utilizzo della mail, all'attenzione del Risk Manager)
- Effettuare la segnalazione direttamente all'ODV.

6.3 SEGNALAZIONE DA PARTE DI TERZI

I collaboratori esterni o qualsiasi parte terza ha l'obbligo (se previsto contrattualmente) o l'incentivo a segnalare le informazioni indicate nei punti precedenti comunicando direttamente con l'ODV.

6.4 5.1.3 TUTELA IN CASO DI SEGNALAZIONE

A presidio dell'incentivo ad effettuare segnalazioni, la Società ha predisposto precisa procedura, allegata al presente Modello, atta a incentivare e tutelare i soggetti segnalanti o segnalati da qualsiasi abuso o privazione della privacy.

6.5 5.2 REPORTING E INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

L'Organismo di Vigilanza agisce nei confronti della Società, in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello, attraverso una duplice linea di comunicazione.

- A) **Modalità ordinaria:** pianificazione annuale della attività di controllo e delle riunioni; relazione semestrale e annuale circa le attività di verifica svolte e i relativi aspetti rilevanti riscontrati. Le attività condotte possono riguardare qualsiasi ambito del Modello. L'ODV aggiorna la Società circa lo stato di avanzamento di eventuali progetti di modifica del Modello e circa la gestione di eventi riguardanti l'efficacia del Modello stesso. Inoltre l'ODV aggiorna la Società circa l'introduzione di novità legislative che richiedono l'aggiornamento nell'identificazione e nella valutazione dei rischi.
- B) **Modalità straordinaria:** comunicazione immediata al verificarsi di una violazione del Modello. L'ODV pianifica attività di verifica specifiche e riunioni, fuori calendario, per accertare l'accaduto.

L'ODV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo di Amministrazione o dal Risk Manager o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza, per ogni riunione o attività di verifica svolta, redige e conserva apposito verbale.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

L'efficacia del Modello è assicurata, oltre che dalle attività di vigilanza, dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle prescrizioni previste nella parte speciale. Tali strumenti sottolineano ulteriormente quanto un comportamento illecito, all'interno del perimetro descritto dal Modello, possa avvenire solamente in maniera fraudolenta e con la consapevolezza della conseguente punizione prevista. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole del Modello sono assunte in assoluta autonomia.

DIPENDENTI

I comportamenti dei dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni applicabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dalle normative vigenti. In conformità a questo presupposto la Società adotterà nei confronti dei dipendenti le categorie di fatti previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicato.

In particolare possiamo sintetizzare i possibili provvedimenti nei seguenti elementi:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 59

di 156

- **Biasimo verbale o scritto**, per la violazione delle procedure previste dal Modello, qualora il dipendente sia stato adeguatamente informato.
- **Multa**, per la violazione reiterata delle procedure previste dal Modello e adottate, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento più volte difforme alle prescrizioni, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta inosservanza di precise disposizioni, qualora il dipendente sia stato adeguatamente informato.
- **Sospensione dal servizio e dalla retribuzione**, per la violazione di procedure e prescrizioni con conseguente esposizione dell'azienda ad una situazione di oggettivo pericolo per l'integrità stessa della Società e dei suoi interessi, qualora il dipendente sia stato adeguatamente informato.
- **Licenziamento disciplinare**, per l'aperta violazione delle prescrizioni del Modello, dal quale si deduca un comportamento diretto e univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, e dovendo riscontrare in tale azione un danno notevole per la Società e il crearsi di una situazione di notevole pregiudizio.

La tipologia di sanzione e la sua entità sarà applicata in base ai seguenti elementi:

- ✓ intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche in relazione alla prevedibilità dell'evento,
- ✓ al comportamento complessivo del lavoratore, con riferimento ad eventuali precedenti disciplinari,
- ✓ alle mansioni del lavoratore,
- ✓ alla posizione funzionale,
- ✓ ad altre eventuali circostanze che possono accompagnare la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare è reso noto in tutte le modalità opportune.

COLLABORATORI INTERNI

I comportamenti dei collaboratori interni della Società, in violazione delle prescrizioni del presente Modello, saranno trattati secondo le specifiche clausole contrattuali previste nei singoli contratti di collaborazione o nei relativi accordi. Possono prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale, il pagamento di penali o la richiesta di risarcimenti qualora, dal comportamento difforme, derivino danni per la Società come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale e l'applicazione delle eventuali penali stabilite, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazioni da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

DIRIGENTI

In caso di violazione da parte di dirigenti della Società delle prescrizioni previste dal Decreto, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e dal CCNL applicato.

8. FORMAZIONE E INFORMATIVA

L'Organizzazione è consapevole che per il corretto funzionamento del Modello è necessario individuare personale adeguato, competente e coinvolgibile nel processo di prevenzione penale, consapevole della propria responsabilità e con l'autorità e i poteri (laddove necessario) per gestire i rischi.

Per agire direttamente sulla cultura aziendale la Società ha previsto per tutti i dipendenti la formazione necessaria per raggiungere l'adeguato livello di consapevolezza richiesto dagli obiettivi del presente Modello.

La Società ha intrapreso uno specifico piano d'interventi informativi e formativi coinvolgendo tutto il personale; gli interventi sono pianificati annualmente, con l'obiettivo di massimizzare la diffusione e l'applicazione delle prescrizioni del Modello.

La formazione è programmata secondo diverse linee:

- ✓ formazione di tipo generico, dedicata a tutto il personale indistintamente con l'obiettivo di informare i dipendenti sui contenuti del Decreto e del Modello e sulla necessità di partecipare attivamente all'applicazione dello stesso, spiegando nel dettaglio i principi alla base di una efficace gestione dello stesso. Inoltre particolare attenzione è posta nell'evidenziare gli strumenti esistenti quali presupposto del Modello e le conseguenze disciplinari di una mancata applicazione delle prescrizioni del Modello.
- ✓ formazione mirata, dedicata al personale a seconda delle attività, con il focus sulle procedure e sulle prescrizioni da applicare per ogni singola area sensibile.
- ✓ attività di follow-up periodiche per valutare la consapevolezza del personale e l'efficacia della formazione.
- ✓ attività di informazione costante circa gli obiettivi raggiunti, il livello di applicazione del Modello e eventuali modifiche o aggiornamenti come previsto dal piano di comunicazione continua.

Nei confronti di tutti coloro che operano per conto della Società è stata effettuata un'adeguata attività informativa circa le prescrizioni previste dal Modello e le relative conseguenze derivanti da comportamenti non conformi a quanto previsto e adeguatamente comunicato tramite richiesta di adesione al Codice Etico, alla Linea Guida Anticorruzione e a qualsiasi documento ritenuto idoneo ad esporre o sintetizzare le prescrizioni previste.

Tutte le attività di formazione e informazione sono condotte in stretta cooperazione con l'ODV.

9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Modello è un atto di emanazione dell'Organo di Amministrazione della Società quale "organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto); pertanto le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale sono da lui deliberate.

Sono deputati all'Organo di Amministrazione modifiche del Modello a seguito di:

- ✓ variazioni delle Aree di Rischio,
- ✓ modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa,
- ✓ cambiamenti delle aree di business,
- ✓ modifiche normative,
- ✓ risultanze dei controlli,
- ✓ significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

L'organismo di vigilanza può tuttavia effettuare aggiornamenti, modifiche o integrazioni sentito l'Organo Amministrativo, quali:

- ✓ aggiornamenti normativi,
- ✓ denominazioni di funzioni,
- ✓ cambiamenti di ruoli e funzioni all'interno dell'Organigramma Aziendale,
- ✓ altre modifiche atte a migliorare la prevenzione penale del Modello.

Ogni modifica è periodicamente verificata e approvata dall'Organo di Amministrazione e dall'ODV.

Tutti i dipendenti della Società possono, tramite il proprio responsabile, proporre modifiche, aggiornamenti e integrazioni al Modello nel pieno rispetto dei propositi di consapevolezza e partecipazione espressi, al fine di garantirne l'efficacia.

In ogni caso, il Modello è sottoposto ad una revisione complessiva ogni due anni.

10. RISCHI-REATO RESIDUI

Particolare attenzione sarà posta nei confronti dei rischi residui, cioè dei rischi verso i quali il presente Modello non ha ancora posto in atto un'azione preventiva.

Questo può avvenire principalmente per due motivi: il rischio non era stato considerato nella fase di risk-assessment oppure il rischio deriva da un cambiamento del perimetro delle attività della Società.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 62

di 156

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS 231/2001

PARTE SPECIALE

1. ATTUAZIONE DEL MODELLO


La Società, riguardo ai rischi-reato individuati e inerenti la propria attività, ha individuato le aree sensibili, i processi e le attività potenzialmente attuative degli illeciti e ha previsto **principi di prevenzione e di comportamento** adatti a prevenire efficacemente il verificarsi dei reati.

In particolare, per quanto riguarda i suddetti principi, il presente Modello fa riferimento ai seguenti elementi:

- A. ogni operazione, transazione o azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua,
- B. nessuno può gestire in autonomia un intero processo,
- C. i controlli devono essere documentati.

A seguire sono analizzati i rischi-reato considerati rilevanti e sono indicati, per ogni reato presupposto analizzato, i principi di controllo e di comportamento che individuano rispettivamente le misure di sicurezza e i presupposti comportamentali che determinano:

- 1. la fraudolenta elusione del Modello **nei casi di reati dolosi**,
- 2. l'elusione del Modello per negligenza, imperizia, imprudenza o altra motivazione, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo, **nei casi di reati colposi**.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 64

di 156

In generale, all'interno della "parte speciale" del Modello sono indicati principi di comportamento e di controllo per quelle attività considerate sensibili ai fini del Decreto e inerenti l'attività dell'Organizzazione.

Tali processi/attività sono state riscontrate in base alla specifica attività condotta dalla Società, e riportate in differenti parti speciali, di seguito elencate, a seconda della tipologia di reato.

Inoltre, sulla base dell'attività di risk assessment svolta propedeutica alla redazione del presente Modello, i reati individuati tra quelli a catalogo previsti dal Decreto, connessi all'attività della Società, sono stati messi in relazione ai seguenti processi aziendali:

#	REATO	PROCESSO
A	Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Commerciale 2. Comunicazioni con il cliente (Pubblica Amm.) 3. Partecipazione a bandi e gare 4. Pianificazione della commessa 5. Esecuzione dei lavori 6. Collaudo dell'opera 7. Monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita 8. Approvvigionamento di materiali e servizi 9. Risorse umane 10. Pratiche legali 11. Verifiche ispettive da parte delle Autorità
B	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistemi informatici aziendali
C	Delitti di Criminalità Organizzata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Commerciale 2. Comunicazioni con il cliente (Pubblica Amm.) 3. Partecipazione a bandi e gare
D	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciclo attivo 2. Bilancio
E	Delitti contro l'industria e il Commercio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Commerciale 2. Comunicazioni con il cliente
F	Reati Societari & Corruzione tra Privati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazione a bandi e gare 2. Pianificazione della commessa 3. Ciclo attivo 4. Bilancio

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 65

di 156

		5. Monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita 6. Approvvigionamento di materiali e servizi 7. Risorse umane
G	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine	n.a.
H	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	n.a.
I	Delitti contro la personalità individuale	1. Sistemi informatici aziendali
L	Reati abuso mercato	1. Amministrazione e Direzione
M	Reati inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	1. Controllo delle attività in cantiere, esecuzione dei lavori 2. Aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
N	Ricettazione e riciclaggio	1. Amministrazione 2. Tesoreria 3. Ciclo attivo e passivo 4. Flussi finanziari in entrata e in uscita 5. Ricezione merce o servizio e gestione amministrativa (fattura e pagamento)
O	Violazione dei diritti d'autore	1. Sistemi informatici aziendali
P	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	1. Pratiche legali
Q	Reati Ambientali	1. Controllo delle attività in cantiere, esecuzione dei lavori 2. Sistemi informatici aziendali 3. Aspetti ambientali rilevanti in linea con la ISO 14001
R	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	1. Risorse umane

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 66

di 156

S

Reati di razzismo e Xenofobia

1. Risorse umane
2. Controllo delle attività in cantiere, esecuzione dei lavori

T

Reati di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

N.A.

U

Reati tributari

1. Amministrazione
2. Comunicazioni con il cliente (Pubblica Amm.)
3. Pianificazione della commessa
4. Monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita
5. Approvvigionamento di materiali e servizi
6. Risorse umane
7. Pratiche legali
8. Verifiche ispettive da parte delle Autorità

V

Reati transnazionali

1. Amministrazione e Direzione

1.1 PARTE SPECIALE A – REATI COMMESSI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- a) Malversazione a danno dello stato
- b) Indebita percezione di erogazione a danno dello stato
- c) Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o della CE
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- e) Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico
- 6 f) Concussione
- g) Corruzione per l'esercizio della funzione
- h) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- i) Circostanze aggravanti
- j) Corruzione in atti giudiziari
- k) Induzione indebita a dare o promettere utilità
- l) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- m) Pene per il corruttore
- n) Istigazione alla corruzione
- o) Peculato

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione e di Pubblico Ufficiale.

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del c.p., il quale indica il 'pubblico ufficiale' in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Articolo 24

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 68

di 156

1. Partecipazione a bandi e gare
2. Pianificazione della commessa
3. Controllo delle attività in cantiere
4. Collaudo dell'opera
5. Attività commerciale
6. Fatturazione

Articolo 25

1. Partecipazione a bandi e gare
2. Pianificazione della commessa
3. Controllo delle attività in cantiere
4. Collaudo dell'opera
5. Attività commerciale
6. Fatturazione
7. Tesoreria
8. Approvvigionamento di materiali e servizi
9. Gestione delle risorse umane
10. Pratiche legali
11. Gestione delle verifiche ispettive

Partecipazione a bandi e gare (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, nella partecipazione a bandi di gara, sia trasmessa all'Ente Pubblico documentazione falsa; ovvero nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si prometta denaro o altre utilità, il tutto per ottenere un indebito vantaggio.

Impresa Mario Cipriani S.r.l. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 69

di 156

- ✓ la Società deve formalmente delegare uno o più soggetti incaricati di trattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente alle attività della Società,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ eventuali fasi negoziali possono coinvolgere soggetti della Società nell'intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione; la gestione di tali rapporti deve essere condotta nella modalità più trasparente possibile e adeguatamente documentata,
- ✓ i soggetti che occasionalmente intrattengono rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione, relativamente a specifiche attività, devono essere appositamente e formalmente delegati,
- ✓ la documentazione inviata alla Pubblica Amministrazione deve essere preventivamente visionata dal Legale Rappresentante della Società,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi faldoni se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc..).

Pianificazione della commessa (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, a seguito della vincita di una gara di appalto, nella fase di pianificazione della commessa, sia trasmessa all'Ente Pubblico documentazione falsa; ovvero nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si prometta denaro o altre utilità, il tutto per ottenere un indebito vantaggio.

Impresa Mario Cipriani S.r.l. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 70

di 156

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la Società deve formalmente delegare uno o più soggetti incaricati di trattare rapporti con la Pubblica Amministrazione, in relazione alle esigenze connesse all'attività della Società; la delega è necessaria anche per i soggetti che occasionalmente intrattengono tali rapporti,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ tutta la documentazione propedeutica alla firma del contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, deve preventivamente essere visionata e approvata dal Legale Rappresentante (Polizza CAR, garanzie, ecc..),
- ✓ i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere firmati dal Legale Rappresentante della Società,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi faldoni se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc..).

Controllo delle attività in cantiere (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, relativamente alle attività in cantiere, siano comunicati all'Ente Pubblico documentazione o dati falsi; ovvero nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si prometta denaro o altre utilità, il tutto per ottenere un indebito vantaggio.

Impresa Mario Cipriani S.r.l. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 71

di 156

- ✓ la Società deve formalmente delegare i soggetti incaricati di trattene rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente alle attività in cantiere,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ i soggetti che occasionalmente intrattengono rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione nel corso delle attività in cantiere, devono essere appositamente e formalmente delegati,
- ✓ tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività in cantiere deve essere visionata dai Responsabili di funzione,
- ✓ la documentazione eventualmente inviata alla Stazione Appaltante sullo stato delle attività in corso deve essere preventivamente visionata dal Legale Rappresentante,
- ✓ il Direttore Tecnico deve monitorare il processo e informare costantemente il Legale Rappresentante,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi faldoni se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc..).

Collaudo dell'opera (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, nelle attività di collaudo delle opere, sia fornita all'Ente Pubblico documentazione falsa; ovvero nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si prometta denaro o altre utilità, il tutto per ottenere un indebito vantaggio.

Impresa Mario Cipriani S.r.l. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 72

di 156

- ✓ la Società deve formalmente delegare uno o più soggetti incaricati di trattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente alle attività della Società,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ i soggetti che possono partecipare alle fasi di collaudo delle opere devono essere anch'essi delegati,
- ✓ il verbale di collaudo deve essere redatto da tutti i partecipanti e deve essere vistato dal Legale Rappresentante,
- ✓ i dati relativi alle analisi tecniche sulle opere svolte devono essere disponibili e verificati da tutti i soggetti responsabili coinvolti,
- ✓ il direttore tecnico deve monitorare il processo e informare costantemente il Legale Rappresentante,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi faldoni se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc.).

Attività commerciale (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stato considerato sensibile perché il rischio di commissione del reato si potrebbe verificare quando, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si prometta denaro o altre utilità al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società; sia per quanto riguarda la partecipazione a bandi e gare, sia per quanto riguarda la stipula di contratti.

Impresa Mario Cipriani S.r.l. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 73

di 156

- ✓ la Società deve formalmente delegare uno o più soggetti incaricati di trattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente alle attività della Società,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ eventuali fasi negoziali possono coinvolgere soggetti della Società nell'intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione; la gestione di tali rapporti deve essere condotta nella modalità più trasparente possibile e adeguatamente documentata,
- ✓ i soggetti che occasionalmente intrattengono rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione, relativamente a specifiche attività, devono essere appositamente e formalmente delegati,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi faldoni se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc..).

Fatturazione (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il rischio di commissione dei reati inerente a tale processo potrebbe manifestarsi quando, presentando all'Ente Pubblico la rendicontazione delle attività effettuate al fine di determinarne il valore, sia presentata documentazione falsa o non veritiera ovvero si promettano denaro o altre utilità; il tutto per ottenere condizioni maggiormente favorevoli alla Società ovvero per omettere o sviare controlli sulla documentazione determinante la valorizzazione dei lavori compiuti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza il contenuto della rendicontazione è diverso dal soggetto che esegue materialmente la rendicontazione e la formalizza.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio della documentazione relativa alla rendicontazione alla Pubblica Amministrazione.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ nella redazione della rendicontazione da presentare all'Ente Pubblico devono essere utilizzati criteri oggettivi, e riscontrabili attraverso l'uso di dati economici e tecnici relativi alle attività effettuate,
- ✓ ogni variabile, della tipologia di cui sopra, deve essere debitamente giustificata e documentata,
- ✓ la rendicontazione deve essere predisposta e condivisa da tutti i soggetti che hanno partecipato alla conduzione e realizzazione dei lavori, per le parti di loro competenza, e che hanno intrattenuto rapporti con la Pubblica Amministrazione,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 74

di 156

- ✓ la rendicontazione deve essere approvata dall'Organo Amministrativo della Società, dal Responsabile Tecnico e dal Responsabile Amministrativo con firma congiunta,
- ✓ la rendicontazione e tutti gli elementi che hanno portato alla redazione del documento finale, o comunque della sintesi, devono essere disponibili presso gli uffici della Società,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione afferente le attività di rendicontazione deve essere tracciata (es. e-mail).

Tutta la documentazione è conservata presso gli uffici della Società.

Tesoreria (art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il rischio di manifestazione di reati all'interno di questo processo sensibile è stato individuato quando si prometta denaro o altre utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di trarne indebiti vantaggi o favori.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza i pagamenti (visto di pagabilità) è diverso dal soggetto che esegue le attività di preparazione dei pagamenti stessi all'atto del visto di pagabilità.

Il soggetto che può eseguire controlli sui pagamenti effettuati è diverso dal soggetto autorizza i pagamenti.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per quanto riguarda i flussi in uscita:

- ✓ i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario,
- ✓ deve essere prevista formale autorizzazione per il pagamento verso qualsiasi fornitore – mediante rilascio di un visto di pagabilità da parte del Responsabile Amministrativo o altro soggetto delegato,
- ✓ i pagamenti sono effettuati unicamente su conti correnti ufficiali e comunicati dal fornitore,
- ✓ modalità differenti di pagamento sono consentite solamente nei casi in cui sia possibile darne traccia ed evidenza al pari di un bonifico bancario.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per quanto riguarda i flussi in entrata:

- ✓ i flussi in entrata devono essere tracciati, ogni movimento deve essere necessariamente abbinato ad una partita contabile.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per quanto riguarda i conti correnti/carte di credito aziendali:

- ✓ la documentazione relativa alla gestione dei conti correnti societari è archiviata presso gli uffici della Società (Ufficio Amministrazione),
- ✓ la riconciliazione delle carte di credito deve avvenire giornalmente.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per quanto riguarda la gestione della piccola cassa:

- ✓ deve essere nominato un responsabile della gestione della piccola cassa,
- ✓ i movimenti della cassa devono essere autorizzati dal responsabile della stessa,
- ✓ i movimenti devono essere tracciati e documentati,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 75

di 156

- ✓ deve essere rispettato quanto indicato nell'apposita procedura per la gestione del denaro contante.

Devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni documento relativo a flussi in entrata e in uscita deve essere debitamente documentato e disponibile. Tutta la documentazione è conservata presso gli uffici della Società (Ufficio Amministrazione).

Approvvigionamento di materiali e servizi (Art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stata valutato come sensibile perché il rischio di commissione del reato potrebbe rivelarsi quando si effettuino affidamenti di consulenze ovvero incarichi di lavori fittizi, o comunque non rientranti nelle normali esigenze della Società, a soggetti in qualche modalità collegati con la Pubblica Amministrazione; al fine di trarre un indebito vantaggio o favori per la Società.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'acquisto di un bene o di un servizio, nell'ambito di un contratto di fornitura in essere, è diverso dal soggetto che ne ha determinato il fabbisogno.

Il soggetto che esegue materialmente l'attività di ricerca e selezione di un potenziale partner, attraverso la conduzione di relazione con potenziali fornitori, è diverso dal soggetto che autorizza la firma del contratto di fornitura di un bene o di un servizio e dal soggetto che ha determinato il fabbisogno dello stesso.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la selezione dei fornitori:

- ✓ il processo di gestione degli acquisti deve essere delegato ad una funzione specifica che ne curi la tracciabilità e la documentabilità nel tempo,
- ✓ la funzione preposta deve predisporre adeguato albo fornitori a disposizione della Società,
- ✓ qualora il fornitore non sia riscontrabile all'interno dell'apposito albo, la funzione competente provvederà a ricercare il fornitore sul mercato con la richiesta, minima, di tre preventivi differenti,
- ✓ la firma di un contratto di fornitura e dei successivi ordini di acquisto devono essere omogenei per prezzi e qualità della merce e possono essere autorizzati solamente dal Legale Rappresentante del CDA per quanto riguarda la firma dei contratti e da altro soggetto incaricato per quanto concerne i successivi ordini,
- ✓ i contratti di fornitura di beni e servizi devono prevedere apposita clausola rescissoria nei casi in cui non siano rispettati i dettami del presente Modello e del Codice Etico della Società da parte del fornitore,
- ✓ nei casi in cui, nella selezione di un fornitore, non si proceda alla richiesta minima di tre differenti preventivi, ma si proceda con un affidamento diretto, tale modalità deve essere giustificata da precise variabili,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 76

di 156

- ✓ tutte le indicazioni presenti valgono anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni, i quali devono prevedere il valore del contratto e le modalità di esecuzione e di controllo delle attività effettuate,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni attività relativa all'acquisto di beni e servizi è debitamente documentata.
La documentazione è conservata presso gli uffici della Società.

Gestione delle risorse umane (art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo di gestione delle risorse umane è sensibile perché il rischio di commissione del reato potrebbe essere insito quando si assuma personale con l'obiettivo di prestare un'utilità o favore ad un soggetto terzo, ed ottenere quindi indebiti vantaggi.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'assunzione di personale è diverso dal soggetto che allestisce le pratiche.
Il soggetto che determina il fabbisogno di personale è diverso dal soggetto che autorizza l'assunzione di personale.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ ogni candidatura deve essere tracciata, documentata e conservata,
- ✓ il fabbisogno del personale è analizzato dai responsabili della Società congiuntamente, con particolare riferimento agli aspetti economici e decisionali e all'effettiva necessità collegata alle esigenze operative della Società,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni fase del processo deve essere debitamente tracciata e documentata.
La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

Pratiche legali (art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è sensibile perché vi è il rischio di promettere denaro o altre utilità nel corso dei procedimenti legali.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 77

di 156

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'affidamento di una pratica ad un legale è differente dal soggetto che segue l'andamento del procedimento.

Controllo

Sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- ✓ l'eventuale affidamento di una pratica legale ad un professionista deve essere valutata, inizialmente, esclusivamente dall'Organo Amministrativo della Società,
- ✓ l'Organo Amministrativo deve, successivamente, informare i responsabili delle varie funzioni aziendali coinvolte comunicando gli eventi e le motivazioni,
- ✓ la decisione finale deve essere presa di concerto da tutte le figure responsabili della Società coinvolte,
- ✓ l'affidamento dell'incarico deve essere formalizzato attraverso apposito contratto,
- ✓ nei casi in cui il professionista legale sia autorizzato dalla Società, nell'ambito dello svolgimento del mandato, a intrattenere rapporti con soggetti della Società, di tali incontri deve essere fornita adeguata comunicazione e informazione all'Organo Amministrativo della Società,
- ✓ il professionista deve altresì informare l'Organo Amministrativo dei rapporti intrattenuti con l'Autorità Giudiziale e con soggetti della Pubblica Amministrazione nell'ambito del mandato,
- ✓ eventuale documentazione da inviare all'Autorità Giudiziale deve essere visionata dall'Organo Amministrativo della Società e dai responsabili delle funzioni coinvolte,
- ✓ i soggetti che sono incaricati di monitorare l'andamento delle pratiche legali devono essere formalmente delegati,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni fase del processo deve essere adeguatamente tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

Gestione delle verifiche ispettive (art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il rischio di commissione del reato per quanto riguarda questo processo sensibile è insito quando si corrompa un soggetto della Pubblica Amministrazione nell'ambito di eventuali verifiche ispettive.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza la visita ispettiva è diverso dal soggetto che esegue la visita.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ nessuno può condurre autonomamente una visita ispettiva,
- ✓ alle visite ispettive devono partecipare almeno due soggetti della Società,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 78

di 156

- ✓ tutti i soggetti coinvolti nel corso delle verifiche ispettive devono fornire il massimo supporto in base alle proprie conoscenze e fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta, senza alcuna esclusione,
- ✓ per ogni verifica ispettiva deve essere redatto preciso verbale,
- ✓ il verbale deve essere condiviso con tutti i soggetti che vi hanno partecipato e con l'Organo Amministrativo della Società (Legale Rappresentante),
- ✓ i soggetti che partecipano alle visite ispettive devono essere formalmente delegati,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni attività relativa alle visite ispettive deve essere tracciata e documentata.
La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

Di seguito una sintesi dei reati relativi alla Pubblica Amministrazione:

Fonte normativa: Legge 9 gennaio 2019, n. 3

Di seguito una descrizione dei reati richiamati nella parte speciale A.

Circostanze aggravanti

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318).

Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro

o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 80

di 156

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una prestazione extra.

Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 81

di 156

pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25

Sanzione amministrativa minima: dalle 100 alle 200 quote

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni pecuniarie riguardano casistiche in cui dal fatto commesso l'ente ne ha ricavato un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: da 48 a 84 mesi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a nove anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale. Le sanzioni pecuniarie riguardano casistiche in cui dal fatto commesso l'ente ne ha ricavato un profitto di rilevante entità.

Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. sia ai Dipendenti, in via diretta, sia ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

È fatto espresso divieto di:

-porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 82

di 156

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o a brand image della Società.
I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, etc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) ricorrere a Consulenti e Partners che possano influire su soggetti pubblici;
- e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) assumere soggetti che possano a loro volta influire su soggetti pubblici, agevolando la società;
- g) accantonare fondi neri, anche mediante sovrapprestazioni delle prestazioni

Segregazione dei compiti

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Tracciabilità

Come anche precisato nel paragrafo che precede, ogni fase relativa alle aree sensibili deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.2 PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

- a) Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- d) Diffusione di apparecchiature o dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici
- h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Di seguito una descrizione delle fattispecie di reato previste nella presente parte speciale.

Frode Informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 84

di 156

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635-bis c.p. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'art. 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 85

di 156

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005, per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività i soggetti che operano per la Società ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale,
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto obbligo:

- all'Amministratore del Sistema di denunciare eventuali accessi al sistema informatico aziendale anomali o non autorizzati;
- ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di attenersi ai protocolli previsti nel presente Modello relativi all'utilizzo del personal computer; in particolare:
 - utilizzo della rete,
 - gestione delle password,
 - utilizzo dei supporti magnetici,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 86

di 156

- utilizzo dei pc portatili,
- uso della posta elettronica,
- uso della rete Internet e dei relativi servizi,
- policy in materia di privacy e riservatezza del know-how.

Pertanto, è nello specifico fatto divieto:

- ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente,
- ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche.

Inoltre è fatto divieto di:

- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali,
- portare in azienda apparecchiature informatiche private,
- installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informatico,
- installare sul PC dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico,
- duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP, su autorizzazione dell'Amministratore di Sistema,
- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

È comunque necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico della Società,
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Sono considerati Responsabili per ogni singola operazione a rischio all'interno delle aree sopra individuate i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, oltre al Risk Manager e al Legale Rappresentante.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Articolo 24-Bis

1. Sistemi informativi

Sistemi informativi (24-Bis)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è sensibile perché il reato potrebbe manifestarsi quando, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale siano compiuti degli atti illeciti quali intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza le attività relative ai sistemi informatici aziendali è differente dal soggetto che la esegue e dal soggetto che monitora l'andamento di tali attività.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ deve essere nominato un responsabile dei sistemi informatici munito di apposita delega,
- ✓ eventuali sessioni di manutenzione ordinarie e straordinarie devono essere autorizzate,
- ✓ ogni attività di manutenzione deve essere registrata e documentata, compresi o soggetti che vi hanno partecipato (anche se appartenenti a società esterne) e le attività svolte,
- ✓ nei casi in cui le attività di manutenzione prevedano l'accesso ad aree riservate o l'accesso a profili aziendali, queste devono essere autorizzate preventivamente dal responsabile che provvederà ad assegnare dei profili di accesso temporanei e tracciati,
- ✓ a seguito delle attività di manutenzione deve essere redatto apposito verbale sulle attività condotte,
- ✓ tutti gli accessi ai sistemi IT aziendali devono essere tracciati a livello informatico, tale modalità deve garantire la produzione di report,
- ✓ la consultazione dei dati relativi agli accessi ai sistemi IT deve essere effettuata dal responsabile o da un soggetto incaricato,
- ✓ devono essere stabiliti differenti livelli di accesso, con differenti livelli di informazioni accessibili, ai programmi in uso; a seconda delle responsabilità e delle attività svolte.

Tracciabilità

Ogni fase relativa alla gestione dei sistemi IT deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.3 PARTE SPECIALE C – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

C2 Art. 24
ter

- a) Associazione per delinquere
- b) Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- c) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- e) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
- f) Associazione per delinquere
- g) Scambio elettorale politico-mafioso

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 88

di 156

Fonte normativa: Legge 15 Luglio 2009 n.94, articolo 2, comma 29
Di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'articolo in questione.

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è

Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 90

di 156

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.

9. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

10. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Organo dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per

Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato
altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 91

di 156

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.

(omissis)

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 92

di 156

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24-ter

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Legale Rappresentante della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei superiori punti 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei superiori punti 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

Principi generali di comportamento

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati oggetto di analisi, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, ai soggetti esterni alla Società, nonché a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate e in quelle delle altre Parti Speciali.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi all'Organo Amministrativo di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L., in collaborazione con l'OdV.

I destinatari sono tenuti a conoscere e a rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure e i principi applicativi per la selezione del personale, dei fornitori, di partners o altri professionisti con cui IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. intenda intrattenere rapporti lavorativi;
- le regole e i sistemi previsti nello svolgimento dell'attività di approvvigionamento e somministrazione di materie prime.

È fatto espresso divieto a tutti i destinatari e collaboratori esterni a IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L., debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali, di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata.

Nello specifico, in relazione alle procedure per la selezione del personale e di scelta di eventuali partners e/o fornitori, i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 93

di 156

- professionalità rispetto all'incarico o alle mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.

Con riferimento alla gestione di rapporti economici con i fornitori, con i vettori e/o altri partners esterni è imposto di:

- procedere alla creazione di flussi finanziari tracciabili;
- utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;
- imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità.

Con lo scopo di evitare il rischio di infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività di impresa, sono altresì imposte specifiche regole di comportamento a carico dei componenti degli organi di gestione e controllo di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L..

In particolare, coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate, sono:

- obbligati a non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;

- obbligati a informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti.

Sottostanno agli obblighi di cui ai precedenti punti anche i componenti dell'OdV.

Inoltre, si intendono qui richiamati i precetti comportamentali adottati nelle altre Parti Speciali del Modello, in ragione del pericolo di commistione delle fattispecie di reato trattate, unitamente al fenomeno della criminalità organizzata.

Infine, l'Organo Amministrativo di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e a integrazione dei comportamenti sopra elencati.

Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- regole precise per l'individuazione delle associazioni cui destinare sponsorizzazioni e/o erogazioni liberali, soprattutto se ripetute nel tempo;
- il divieto di promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- il divieto di implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forme associative e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- il divieto di attuare condotte che in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita, anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 94

di 156

- il divieto di contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- il divieto di utilizzare mezzi, strumentazioni e/o risorse aziendali al fine di supportare l'operatività di associazioni con finalità illecite;
- il divieto di promuovere o comunque proporre la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società

Modalità di manifestazione del Rischio – Reato

E' opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i soli in grado di modificare in modo così radicale l'oggetto sociale.

Con specifico riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., occorre sottolineare che gli elementi costitutivi tipici del reato si fondano sulla stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e dal perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di un programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti.

Sullo specifico punto, è intervenuta la Suprema Corte circoscrivendo l'operatività dell'art. 24-ter, negando la possibilità di recuperare indirettamente i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *"la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomprendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione"* (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

Ebbene, esclusa la possibilità di immaginare nel caso della Società e, più in generale, di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p., piuttosto che al mero concorso di persone in più reati.

In quest'ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile ex ante da parte della Società, ma si leghi a un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri, nel caso in cui decidano di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

Le misure preventive immaginabili sono legate, in primo luogo, alla diffusione più ampia possibile della filosofia di impresa perseguita dalla Società, ribadendo a chiunque operi al suo interno che il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 95

di 156

perseguimento di vantaggi per la Società, ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate, non è mai consentito e che la Società adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente in quel settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella Società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della Società stessa.

Tuttavia, al solo fine di scongiurare il pur remoto rischio che per la devianza di singoli soggetti operanti all'interno della Società, si possano in qualche modo agevolare dall'esterno, mediante il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo criminale, si è ritenuto utile richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza, che hanno, peraltro, ispirato da sempre la filosofia di impresa della Società, per esigerne il rispetto.

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate devono intendersi integrate con le altre specificatamente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta da IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L., sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- selezione del personale;
- stipula e gestione di contratti a supporto delle attività;
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;
- approvvigionamento di beni, lavori e servizi;
- gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed Enti;
- scelta di fornitori e di vettori con cui intrattenere rapporti di natura contrattuale e, in generale, individuazione dei partners con cui la Società decida di intrattenere rapporti professionali per lo svolgimento della sua attività;
- gestione della clientela.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

Segregazione dei compiti

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove

richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società

- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate

Tracciabilità

Come anche precisato nel paragrafo che precede, ogni fase relativa a tale area sensibile deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.4 PARTE SPECIALE D – FALSITA' IN MONETE IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

D	Art. 25 bis	a) Alterazione di monete
		b) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
		c) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
		d) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
		e) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
		f) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
		g) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)
		h) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
		i) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
		j) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Fonte normativa: Legge 23 luglio 2009 n.99 articolo 15

Di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'articolo in questione.

Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 97

di 156

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 98

di 156

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Sanzioni

Art. 25 bis D.Lgs. 231/01L'art. 6 della 350/2001 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis in virtù del quale la commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo comporta l'applicazione a carico dell'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'art. 453 c.p. la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454,460 c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464 secondo comma le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c), d) ridotte di un terzo ; f) per il delitto di cui all'articolo 464 primo comma la sanzione pecuniaria fino a trecento quote . Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non superiore ad un anno.

Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli organi sociali sia ai Dipendenti - in via diretta - sia ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali. E' fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001);
- sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 99

di 156

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiama.

Principi specifici di comportamento

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche del Gruppo, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso. A tale proposito la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo); b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- d) Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- e) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- f) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

Modalità di manifestazione del Rischio – Reato

Di seguito i possibili ambiti di commissione del reato:

Per i suddetti reati possono rientrare tutti i settori che si occupano dei processi di progettazione, produzione, dell'installazione, manutenzione, aggiornamento di macchine e macchinari, nonché detengono per vendere o commercializzano prodotti industriali con marchi o segni distintivi.

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate:

- non sono ammesse condotte di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di opere d'ingegno o prodotti industriali;
- non possono essere accettati prodotti o opere d'ingegno contraffatti, alterati o dove vi sia confusione sull'autentica provenienza del prodotto;
- i marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali di proprietà vanno tutelati con l'immediata registrazione.

Segregazione dei compiti

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Controllo

A prevenzione dei suddetti reati è necessario introdurre procedure di controllo per evitare di utilizzare:

- prodotti con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati.

La prevenzione potrebbe essere:

- l'affidabilità delle aziende fornitrici;
- introdurre delle modalità di protezione contrattuale verso fornitori o manutentori, per quanto viene fornito;
- introdurre dei controlli qualitativi per accertare la bontà del marchio o del segno distintivo introdotto da terzi in azienda.

Per la progettazione di nuovi prodotti/materiali con nuovi marchi o segni distintivi è necessario accertare che questi non siano già stati depositati/registrati da altri e provvedere all'immediata registrazione.

Tracciabilità

Come anche precisato nel paragrafo che precede, ogni fase relativa a tale area sensibile deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.5 PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

E

Art. 25 bis -1

- a) Turbata libertà dell'industria o del commercio
- b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- c) Frodi contro le industrie nazionali
- d) Frode nell'esercizio del commercio
- e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Fonte normativa: Legge 23 Luglio 2009, n.99 , articolo 15

Di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'articolo in questione.

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 101

di 156

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 102

di 156

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sanzioni

Di seguito le sanzioni previste in relazione alla commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517- quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1

Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ovvero:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività per conto di Impresa Mario Cipriani S.r.l. i responsabili della funzione coinvolta nell'area "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti destinatari del Modello è fatto divieto:

-di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 bis e 25 bis 1 del Decreto;

-di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;

-di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;

-di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

È, inoltre, necessario:

-che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Impresa Mario Cipriani S.r.l. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

-che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree "a rischio reato" indicate nel par. 2;

-che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche 'OdV') eventuali situazioni di irregolarità.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, i consulenti e partner di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L., sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 103

di 156

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza. Conseguentemente, è vietato:
 - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-bis.1 e, con specifico riferimento ai delitti in materia di proprietà industriale, dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01.
 - violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
 - violare i principi previsti nel codice etico; porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolve essenzialmente nel compiere atti di illecita concorrenza, frodi contro l'industria e il commercio ovvero attività finalizzate a turbare la libertà dell'iniziativa economica;
 - impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'industria o di un commercio ovvero compiere atti di concorrenza sleale
 - vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, dell'opera o del prodotto;
 - progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi potendo conoscerne, con ordinaria diligenza, l'esistenza

Modalità di manifestazione del Rischio – Reato

L'analisi dei processi aziendali della IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione dei reati contro l'industria e il commercio contemplati dall'art. 25-bis-1 per la scarsa riferibilità all'attività della società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto. In particolare, essendo tali reati riferibili ad attività produttive di beni, difficilmente possono trovare attuazione nel contesto organizzativo di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L.

Segregazione dei compiti

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Controllo

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere. Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'O.d.V. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali. Si ribadisce che all'O.d.V. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

Tracciabilità

Come anche precisato nel paragrafo che precede, ogni fase relativa a tale area sensibile deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.6 PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI

- a) False comunicazioni sociali
- b) False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori
- c) Impedito controllo
- d) Indebita restituzione di conferimenti
- e) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
- f) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante
- g) Operazioni in pregiudizio dei creditori
- h) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- i) Formazione fittizia del capitale
- j) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- k) Corruzione tra privati
- l) Illecita influenza sull'assemblea
- m) Aggiotaggio
- n) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

I reati si configurano allorché si procede alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 105

di 156

- ✓ le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene,
- ✓ la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi,
- ✓ la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
- ✓ la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta,
- ✓ con riferimento all'art. 2622 cod. civ., la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori - pari allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT - indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo,
- ✓ l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti Pubblici, delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d'ufficio.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Falso in prospetto

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- ✓ l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- ✓ la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa descritta.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 106

di 156

Il reato si configura allorché i responsabili della revisione pongano in essere false attestazioni o occultino informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie all'esame, si precisa che:

- ✓ deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,
- ✓ la condotta deve essere rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
- ✓ il reato in questione integra un delitto ovvero una contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma, in via astratta, tutti coloro i quali per ragioni di azienda sono in contatto con la società di revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p..

Impedito controllo

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato il danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Il reato si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 107

di 156

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

Il reato si configura allorquando l'amministratore o il componente dell'Organo di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i componenti dell'Organo di gestione.

Formazione fittizia del capitale

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale operando:

- ✓ attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale,
- ✓ sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
- ✓ sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Illecita influenza sull'assemblea

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 108

di 156

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- ✓ attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati,
- ✓ attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi allegati, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile,
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità,
- la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Nell'esecuzione delle operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente parte speciale,
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, nella Linea Guida Anti Corruzione con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua,
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società,
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 109

di 156

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo,
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società,
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare,
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza,
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese,

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Articolo 25-Ter

1. Fiscalità e bilancio
2. Approvvigionamento di materiali e servizi
(La descrizione dei principi specifici di comportamento e di controllo dell'area sensibile "approvvigionamento di materiali e servizi" è già stata condotta nella parte speciale A).
3. Gestione delle risorse umane
(La descrizione dei principi specifici di comportamento e di controllo dell'area sensibile "gestione delle risorse umane" è già stata condotta nella parte speciale A).

Fiscalità e bilancio (25-Ter)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è sensibile perché il rischio di commissione di un reato potrebbe essere insito quando siano modificati i dati di bilancio con l'obiettivo di alterare i risultati economici e patrimoniali della Società, relativamente a uno o più esercizi, influenzando in tal modo il giudizio di soggetti terzi.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza il Bilancio d'Esercizio è differente dal Soggetto che ha redatto il Bilancio stesso. Il soggetto che controlla le fasi di redazione del Bilancio è differente dal soggetto che autorizza o che redige il Bilancio.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 110

di 156

Controllo

Sono previsti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la contabilità della Società deve essere mantenuta nel pieno rispetto delle norme e regole,
- ✓ le attività contabili devono essere condotte da un'apposita funzione aziendale,
- ✓ il personale non autorizzato non può accedere ai dati contabili,
- ✓ ogni operazione contabile deve essere tracciata, giustificata e documentata,
- ✓ deve essere garantita la tracciabilità delle fasi del processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio,
- ✓ in generale, tutte le fasi che portano alla redazione del bilancio devono essere autorizzate e documentate,
- ✓ eventuali rapporti con soggetti esterni, quali società di revisione o membri del collegio sindacale, devono essere intrattenuti esclusivamente da soggetti autorizzati.

Tracciabilità

Ogni fase della redazione del bilancio deve essere tracciata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società (Ufficio Amministrativo).

1.7 PARTE SPECIALE G – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

G

articolo 25 Quater

- a) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- b) Assistenza agli associati
- c) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- d) Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
- e) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- f) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) art. 270 quiquies1
- g) Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- h) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- i) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- j) Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Fonte normativa: Legge 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3

Di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'articolo in questione.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, art. 270 quinquies1

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro art. 270 quinquies2)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 112

di 156

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena

dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)

Sanzioni

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

Sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati alla precedente Parte e ritenuti rilevanti per IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L., i Destinatari del Modello, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 3 e dalle disposizioni normative interne esistenti, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;

Inoltre è fatto divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche.

Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza o quantomeno con il ragionevole sospetto che:

- persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
- le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari.
- effettui prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
- riconosca compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

E' fatto obbligo in particolare di:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali / finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- individuare i requisiti minimi in possesso degli operatori economici;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale;

Principi specifici di comportamento e di controllo

Con riferimento alle aree a rischio di reato (approvvigionamenti, finanza, amministrazione e fiscale) IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. si ispira ai seguenti principi di controllo:

- esistenza di specifiche norme aziendali (protocolli) che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del processo;
- esistenza di separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.

VALUTAZIONE RISCHIO FINALE

L'analisi dei processi aziendali della IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. ha consentito di ritenere irrilevante il rischio di incorrere nella commissione dei reati di cui all'articolo 25 quater per la scarsa riferibilità all'attività della società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto.

1.8 PARTE SPECIALE H – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Harticolo 25 Quater
1

a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Fonte normativa: Legge 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8

Di seguito una descrizione del reato richiamato dall'articolo in questione.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Sanzioni

Sanzione amministrativa minima: 400 quote

Sanzione amministrativa massima: 700 quote

Sanzione interdittiva minima: 12 mesi

Sanzione interdittiva massima: 24 mesi

VALUTAZIONE RISCHIO FINALE

L'analisi dei processi aziendali della IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. ha consentito di ritenere irrilevante il rischio di incorrere nella commissione dei reati di cui all'articolo 25 quater 1 per la scarsa riferibilità all'attività della società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto.

1.9 PARTE SPECIALE I – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Art. 25 quinquies

- a) Adescamento di minorenni
- b) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- c) Prostituzione minorile
- d) Pornografia minorile
- e) Detenzione di materiale pornografico
- f) Pornografia virtuale
- g) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- h) Tratta di persone
- i) Acquisto e alienazione di schiavi
- j) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Fonte normativa: Legge 11 agosto 2003, n. 228, art. 5

Di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'articolo in questione.

Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Pornografia minorile

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 118

di 156

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzioni

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, 'Decreto'), l'art. 25-quinquies, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa.

Segnatamente, l'articolo in questione prevede:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600 - quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

k) Principi generali di comportamento

Le risorse aziendali coinvolte nelle aree "a rischio reato" sono tenute, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico adottato dalla Società.

È fatto assoluto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-quinquies del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale o dei soggetti in qualunque modo in forza a IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L., è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

l) Principi specifici di comportamento

Tutti i destinatari devono seguire i seguenti principi specifici di comportamento:

- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi, siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale, nonché il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- tutti gli esponenti aziendali devono rispettare le specifiche previsioni contenute nel Codice Etico volte a contrastare comportamenti configurabili i reati della presente Parte Speciale;
- devono essere utilizzati strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da reputed imprese del settore che impediscano l'accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 120

di 156

- nel rispetto delle normative vigenti, IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. svolge periodici controlli volti ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo;
- devono essere effettuati richiami netti e inequivocabili volti al corretto uso degli strumenti informatici in possesso dei dipendenti;
- deve essere svolta una attenta valutazione di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile e il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- assunzione dello specifico impegno da parte dei propri partner consistente nel rispetto degli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, l'ente può prevedere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere loro ogni documentazione utile;
- nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico.

Modalità di manifestazione del Rischio – Reato

Preliminarmente, si deve segnalare come la commissione dei sopramenzionati reati risulti di difficile attuazione con riferimento alla realtà societaria considerata.

In ogni caso, per completezza, in occasione dell'implementazione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, per la tipologia dei reati in questione, le seguenti possibili aree di rischio che, all'interno della struttura di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L., possono definirsi potenziali:

1. Acquisti di beni e servizi;
2. Selezione e Assunzione del Personale;
3. Amministrazione del Personale;
4. Gestione sistemi informativi/ Information Technology;
5. Gestione Congressi / Convegni / Event & Congress.

Segregazione dei compiti

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra la direzione generale, chi si occupa della selezione e assunzione del personale e chi gestisce i sistemi informativi.

Controllo

Con i riferimenti ai reati elencati sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal fornitore, ne informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza;
- tra i programmi di formazione dei dipendenti aventi ad oggetto il d.lgs. 231/2001, uno specifico riferimento è fatto alla trattazione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale
- i contratti di licenza di opere audiovisive destinate ad un pubblico adulto devono contenere apposite clausole dirette a tutelare IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. dalla commissione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale e precisamente:
 - A) una clausola che determini precisamente il contenuto e le caratteristiche del prodotto che il Gruppo Intermatica o una sua società intende acquistare;
 - B) una clausola che sottolinei i contenuti, i reati e le responsabilità conseguenti alla commissione degli stessi;
 - C) una clausola idonea a garantire il rispetto del Modello adottato da IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. ai sensi del d.lgs. 231/2001 e del Codice Etico da parte delle controparti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 121

di 156

- IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. si dota di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.
 - nel rispetto delle normative vigenti, le società del Gruppo si riservano il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo. Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato:
 - le società del Gruppo possono intraprendere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere ai medesimi ogni documentazione utile al riguardo;
 - eventuali anomalie devono essere tempestivamente individuate e, se verificate, riportate in un listato per accertare che non si instaurino in un futuro nuove relazioni;
 - il personale deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, nonché sull'evoluzione della relativa normativa;
- L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico. Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

Tracciabilità

Ogni fase relativa alle aree sensibili deve essere tracciata e documentata.
La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.10 PARTE SPECIALE L – REATI DI ABUSO DI MERCATO

L

Reati di abuso di mercato – articolo 25 sexies

- a) Abuso di informazioni privilegiate
- b) Manipolazione del mercato

Fonte normativa: Legge 18 aprile 2005 n.62 articolo 9
Di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'articolo in questione.

Abuso di informazioni privilegiate

1.E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 122

di 156

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Sanzioni

In ordine ai reati di abuso di mercato sono state previste le seguenti sanzioni:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 123

di 156

“-D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58”: In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale profitto.

Principi generali di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a condotte poste in essere dai soggetti apicali, con particolare riferimento agli Amministratori, e dai dipendenti IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L..

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L., si conformino alle regole di condotta enunciate nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. considerate quali operazioni integranti abusi di mercato o operazioni sospette, per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare l'attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate;

Principi specifici di comportamento e di controllo

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale ad attenersi ai principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice etico;
- regole di Corporate Governance;
- predisposizione di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate da trattenere ed aggiornare periodicamente da parte della Direzione di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L.;
- procedure per i comunicati stampa.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari.

Sono ammesse sotto responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure del presente Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea al rispetto delle procedure.

In tali casi è inviata immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

VALUTAZIONE RISCHIO FINALE

L'analisi dei processi aziendali della IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. ha consentito di ritenere irrilevante il rischio di incorrere nella commissione dei reati di abuso di mercato per la scarsa riferibilità all'attività della società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto. In particolare, essendo tali reati riferibili ad attività produttive di beni, difficilmente possono trovare attuazione nel contesto organizzativo di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L..

1.11 PARTE SPECIALE M – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

M

Art. 25-Septies

- a) Omicidio colposo
- b) Lesioni personali colpose

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche 'Decreto'), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' o singolarmente 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 125

di 156

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale C, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale C potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale C, la Società ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (DVR) redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente; sono state inoltre nominate le figure rilevanti previste dal D. Lgs. n° 81.

Inoltre in riferimento alla situazione di emergenza sanitaria verificatasi per l'anno 2020 vengono prese in considerazioni le previsioni riportate nell'allegato 12 del DPCM 17/05/2020, il quale riporta il protocollo anticontagio per il virus in corso che il datore di lavoro dovrà attuare ai fini di prevenzione nei confronti dei lavoratori. Qualora tale disposizione non venga rispettata il datore di lavoro incorrerà nella responsabilità di natura civile e penale come previsto dal D.lgs n.81/2008.

Principi generali di comportamento

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza,
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro,
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo,
- la riduzione dei rischi alla fonte,
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso,
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 126

di 156

- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro,
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde,
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici,
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione,
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive,
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro,
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori,
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato,
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza,
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

La Società ha deciso, inoltre, di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 e successivamente contemplata nella ISO 45001; le procedure comprese sono da considerarsi quali principi di comportamento e di controllo.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Articolo 25-Septies

1. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo ambito è stata valutato sensibile perché il rischio di commissione del reato si manifesta quando l'inosservanza delle norme antinfortunistica, sia di prevenzione sia di protezione, causi la morte ovvero lesioni gravi o gravissime al lavoratore ne corso dello svolgimento delle proprie attività.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza le attività di prevenzione e protezione è differente dal soggetto che esegue tale attività.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ devono essere nominati i soggetti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 81,
- ✓ devono essere individuati e valutati i rischi connessi all'attività e le relative misure di sicurezza,
- ✓ devono essere elaborate precise misure di prevenzione e protezione,
- ✓ tali misure devono essere formalizzate all'interno di apposito documento (DVR),
- ✓ devono essere effettuate le opportune sessioni formative per tutti i dipendenti,
- ✓ deve essere svolta la necessaria attività di vigilanza ai fini della prevenzione,
- ✓ in caso di eventi, devono essere analizzate le cause e apportate immediatamente le giuste correzioni alle misure di prevenzione e protezione.

Tracciabilità

Ogni fase relativa all'attività di prevenzione e protezione (redazione e aggiornamento DVR, nomine rilevanti) deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.12 PARTE SPECIALE N – RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

N

Art. 25 Octies

- a) Ricettazione
- b) Riciclaggio
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- d) Auto riciclaggio

Di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'articolo in questione.

Ricettazione

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio.

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 128

di 156

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.

L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti. Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato.

L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Riciclaggio

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato "pluri offensivo", in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'"occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 129

di 156

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree sensibili sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico adottato dalla Società.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto,
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo,
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico,
- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico e della Linea Guida Anti Corruzione,
- che tutte le attività condotte dalla Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti nonché ai principi di correttezza e trasparenza,
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione e impiego delle risorse aziendali e dei beni, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento degli eventuali controlli, anche preventivi, sui beni e sulle risorse stesse,
- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale,
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare attenzione nei casi riguardo alle Autorità Giudicanti e Inquirenti, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Articolo 25-Octies

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 130

di 156

1. Tesoreria
(La descrizione dei principi specifici di comportamento e di controllo dell'area sensibile "tesoreria" è già stata condotta nella parte speciale A).
2. Approvvigionamento di materiali e servizi.

Approvvigionamento di materiali e servizi (25-Octies)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stato considerato sensibile perché il reato potrebbe configurarsi quando sia omessa o mancante la documentazione circa l'attendibilità, commerciale di beni o professionale di servizi, forniti da fornitori e altri partner commerciali nonché la provenienza o la destinazione di denaro o beni.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza un acquisto è differente dal soggetto che esegue materialmente l'acquisto stesso.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la Società deve disporre di un proprio albo fornitori aggiornato e disponibile,
- ✓ la Società deve disporre di un'apposita funzione che si occupi di tali attività,
- ✓ il responsabile dell'area acquisti deve accertarsi che i beni o i servizi acquistati provengano da un fornitore qualificato.

Tracciabilità

Ogni fase relativa a tale area sensibile deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.13 PARTE SPECIALE O – VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

O

Art. 25-Novies

- a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.
- b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
- c) Abusiva pubblicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati
- e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa
- f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuare via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica e sia digi

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia" c.d. Legge Sviluppo-Energia), in vigore dal 15 agosto 2009, apporta un'ulteriore integrazione dalla Parte Speciale del D. Lgs. 231/2001, inserendovi fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 132

di 156

- realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio,
- duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso,
- utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore,
- "download" di opere protette dal diritto d'autore su un "server" FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

È rilevante evidenziare che, secondo la giurisprudenza, la semplice detenzione di programmi per elaboratore, privi delle relative licenze d'uso, senza che vi sia stato alcun ulteriore accertamento idoneo a provare, con sufficiente certezza, sia l'origine illecita dei programmi medesimi, sia la consapevolezza di tale illiceità, non può ritenersi da sola condotta sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941 (LDA) – così *Trib. Bolzano Sent.*, 31-03-2005.

Principi generali di comportamento

In particolare è fatto espresso divieto ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di, come già indicato nella parte speciale relativa ai delitti informatici di cui sopra, di:

- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali,
- portare in azienda apparecchiature informatiche private,
- installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo,
- installare sul PC dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico,
- duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP, su autorizzazione dell'Amministratore di Sistema,
- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

Al fine di un ulteriore controllo sui divieti sopra espressi, sono previste le seguenti attività:

- aggiornamento periodico da parte del personale addetto dei software utilizzati in azienda, attraverso censimento di ogni apparecchio informatico aziendale,
- configurazioni di limitazioni ai sistemi informatici al fine di impedire agli utenti l'installazione di software non autorizzati,
- rimozione da parte del responsabile del sistema informatico di file o applicazioni ritenuti pericolosi o in violazione della normativa sulla tutela del diritto d'autore,
- saltuario controllo a campione degli accessi ai siti Internet per verifica del rispetto delle politiche aziendali.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse alla violazione dei diritti d'autore:

1. Sistemi informativi

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo sensibile è stata considerato tale perché il reato potrebbe manifestarsi quando siano divulgate o utilizzate opere dell'ingegno protette o nei casi in cui vengano utilizzati sistemi IT privi di licenza.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'installazione di nuovi programmi è differente dal soggetto che esegue materialmente tale operazione.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ l'installazione e l'aggiornamento dei programmi deve essere autorizzata dal soggetto responsabile dei sistemi IT,
- ✓ nel corso delle attività di manutenzione devono essere aggiornati e installati programmi con apposita licenza,
- ✓ l'effettiva autenticità dei programmi aggiornati e installati deve essere verificata periodicamente ovvero ad ogni sessione di manutenzione,
- ✓ eventuali licenze acquistate e non in uso devono essere nella disponibilità del responsabile dell'area IT e l'utilizzo può essere consentito solamente previa autorizzazione,
- ✓ tutti i documenti devono essere conservati.

Tracciabilità

Ogni fase relativa a tale area sensibile è tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.14 PARTE SPECIALE P – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

P

Art. 25-Decies

- a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione” ha introdotto nel D. lgs. 231/01 l'art. 25-decies, che prevede la responsabilità degli enti per il reato di cui all'art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce reato chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Principi generali di comportamento

A tutti i destinatari del presente Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies d.lgs. 231/2001.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima,
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria,
- i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo,
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile, il Risk Manager o il Legale Rappresentante di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 135

di 156

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse alla presente parte speciale:

1. Pratiche legali

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stato considerato sensibile perché il reato potrebbe manifestarsi quando, attraverso minacce o promesse di denaro, si costringano i dipendenti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'affidamento di un incarico legale è differente dal soggetto che segue l'andamento de procedimento stesso.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ l'eventuale affidamento di una pratica legale ad un professionista deve essere valutata, inizialmente, esclusivamente dall'Organo Amministrativo della Società,
- ✓ l'Organo Amministrativo deve, successivamente, informare i responsabili delle varie funzioni aziendali coinvolte comunicando gli eventi e le motivazioni,
- ✓ la decisione finale relativa all'affidamento di un mandato deve essere presa di concerto da tutte le figure responsabili della Società coinvolte,
- ✓ l'affidamento dell'incarico deve essere formalizzato attraverso apposito contratto,
- ✓ nei casi in cui a soggetti della Società siano richieste informazioni circa procedimenti giudiziari in corso, tali richieste devono avvenire tramite convocazione scritta del soggetto in apposita sede aziendale; delle informazioni richieste e rilasciate deve essere redatto apposito verbale a firma congiunta dei partecipanti,
- ✓ il professionista deve altresì informare l'Organo Amministrativo dei rapporti intrattenuti con l'Autorità Giudiziale e con soggetti della Pubblica Amministrazione nell'ambito del mandato,
- ✓ eventuale documentazione da inviare all'Autorità Giudiziale deve essere visionata dall'Organo Amministrativo della Società e dai responsabili delle funzioni coinvolte,
- ✓ i soggetti che sono incaricati di monitorare l'andamento delle pratiche legali devono essere formalmente delegati.

Tracciabilità

Ogni fase è tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.15 PARTE SPECIALE Q – REATI AMBIENTALI

Q

Art. 25-Undecies

- s) Inquinamento ambientale
- t) Disastro ambientale
- u) Delitti colposi contro l'ambiente
- v) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- w) Circostanze aggravanti
- x) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- y) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- z) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette
- a) Scarichi di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
- b) Attività di gestione rifiuti non autorizzata
- c) Traffico illecito di rifiuti
- d) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- e) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
- f) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- g) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato analisi rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto rifiuti
- h) Inquinamento doloso provocato da navi
- i) Inquinamento colposo provocato da navi

Di seguito una sintesi delle disposizioni principali in materia di delitti contro l'ambiente.

Inquinamento ambientale

È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Disastro ambientale

È sanzionato chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alternazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alternazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Principi generali di comportamento

La Società deve rispettare tutte le normative vigenti in materia ambientale, in ogni sede di attività, compresi gli uffici. Devono essere applicati tutti i sistemi aziendali in essere e deve essere utilizzata l'analisi degli aspetti ambientali rilevanti per l'individuazione dei rischi ambientali in ogni sede e in relazione ad ogni attività, individuando quelli più significativi in relazione agli impatti, al contesto territoriale, nel rispetto delle norme vigenti. Devono essere adottate tutte le misure di prevenzione e protezione volte a mitigare gli impatti ambientali conseguenti alla valutazione degli aspetti ambientali rilevanti.

Il sistema di gestione aziendale in essere prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione del controllo degli aspetti ambientali significativi. Il sistema di gestione aziendale specifica altresì le figure preposte all'applicazione di tali norme. Tali figure possono intervenire e impartire disposizioni in materia in tutte le sedi.

Sono assicurate le specifiche competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione e il controllo dei rischi ambientali.

In questa sezione sono presenti le regole di condotta generali che dovranno essere eseguite da tutti i destinatari del Modello ai fini della prevenzione penale.

Tutti i destinatari sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di ambiente,
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello,
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente,
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive,
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione,
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 138

di 156

- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative presenti all'interno del sistema di gestione aziendale ISO 14001 in essere.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

1. Ambiente
2. Sistemi informativi (La descrizione dei principi specifici di comportamento e di controllo dell'area sensibile "sistemi informativi" è già stata condotta nella seguente parte speciale di riferimento).

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo ambito è stato considerato sensibile perché il reato potrebbe manifestarsi quando nello svolgimento dei lavori si causi l'inquinamento del sito; ovvero nei casi in cui i rifiuti (prodotti nel corso dei lavori o prodotti nelle attività di ufficio quali toner, cartucce, ecc..) siano smaltiti non in conformità alle normative previste.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che esegue le attività relative agli adempimenti ambientali è differente dal soggetto che monitora che gli adempimenti stessi siano eseguiti.

Controllo

Sono state individuati i seguenti controlli:

- ✓ devono essere individuati tutti gli aspetti ambientali rilevanti relativi alle attività della Società,
- ✓ deve essere nominato un responsabile deputato al monitoraggio degli aspetti ambientali e dei relativi adempimenti,
- ✓ il responsabile del controllo sugli adempimenti in materia di ambiente deve supervisionare che l'attività di gestione dei rifiuti provenienti da lavori in cantiere, e in genere di tutti i rifiuti prodotti compresi quelli presso a sede aziendale (toner, cartucce, ecc..) e altri rifiuti speciali, avvenga nel rispetto della normativa vigente,
- ✓ nel caso in cui alcuni rifiuti siano smaltiti da azienda specializzate terze, il responsabile deve controllare le registrazioni che garantiscano il pieno rispetto delle norme.

Tracciabilità

Ogni fase relativa alla gestione degli aspetti ambientali deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.16 PARTE SPECIALE R – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

R

Art. 25-Doudecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

D.Lgs.
109/2012

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 ed in vigore dal 9 agosto 2012, recepisce l'impianto normativo vigente in materia di immigrazione con le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, statuendo norme di "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Il decreto interviene su tre aspetti: il sistema sanzionatorio, la tutela del lavoratore sfruttato, l'emersione dell'irregolarità.

Con l'art.1 che reca "Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", cioè al testo unico per l'immigrazione, il decreto sancisce l'aggravamento della pena aggiungendo all'art. 22 del D. Lgs 286/98 i seguenti punti:

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre,
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa,
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Ulteriori due modifiche aggiunte all'art. 22 hanno la finalità di tutelare il lavoratore sfruttato che voglia denunciare la sua situazione:

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Infine con l'art. 5 il decreto interviene per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e avviarne la messa in regola. L'articolo sancisce la possibilità per i datori di lavoro che occupano irregolarmente da

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 140

di 156

almeno tre mesi lavoratori stranieri (arrivati in Italia e qui rimasti in modo ininterrotto dal dicembre 2011, o prima) di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione e avviare una procedura di regolarizzazione. Tale procedura è stata limitata al periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 secondo le modalità stabilite dal decreto stesso.

Come è stato rilevato da autorevoli commentatori, il legislatore ha omesso di valutare gli effetti dell'avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 5 del decreto 109/2012 nei casi di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 per la violazione delle disposizioni sui lavoratori extracomunitari; in particolare, è del tutto assente la valutazione se la regolarizzazione consenta alla società di andare esente dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 che le deriverebbe dall'aver violato l'articolo 25-duodecies sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui il soggiorno è irregolare.

Il riferimento normativo all'art. 22, comma 12-bis, del T.U. Immigrazione effettuato nell'art. 2 D. Lgs. 109/2012 inerisce all'ipotesi specialmente aggravata del delitto di cui al comma 12 del richiamato D. Lgs. 109/12. È infatti disposto che "le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Ferma restando, quindi, la necessaria sussistenza, anche in via semplicemente alternativa, di una delle predette circostanze aggravanti (concernenti lo sfruttamento di manodopera irregolare che superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative), per la responsabilità diretta dell'impresa occorre che, "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" (art. 5 D. Lgs. 231/2001), venga commesso il fatto tipico incriminato nella fattispecie di "reato base" di cui al citato comma 12.

Qualora la regolarizzazione dei lavoratori riguarda una delle fattispecie presupposto delle responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 nella specifica materia - per esempio perché si regolarizzi un minore o lavoratori in numero superiore a 3 - verrebbero meno le ipotesi di reato in capo al datore di lavoro nonché le eventuali sanzioni amministrative, in caso di esito favorevole della procedura o anche solo in caso di esito sfavorevole derivato da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore stesso.

Principi generali di comportamento

Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino straniero deve, preliminarmente, accertarsi di quanto segue:

- il soggetto sia munito di un valido permesso di soggiorno di lungo periodo, ovvero della ricevuta postale rilasciata a seguito della domanda di rinnovo dello stesso,
- il soggetto sia in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, assistenza minorile, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari); ovvero della ricevuta postale rilasciata a seguito della domanda di rinnovo dello stesso,
- il soggetto sia in possesso della ricevuta postale rilasciata a seguito della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno (unicamente per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 141

di 156

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse alla presente parte speciale:

- Gestione delle risorse umane

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stato considerato sensibile perché il reato potrebbe manifestarsi quando sia assunto un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno o con il permesso scaduto e non rinnovato.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza è l'assunzione di personale è differente dal soggetto che esamina i requisiti previsti dalla legge in caso di assunzione di soggetti stranieri.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ l'assunzione di personale privo di nazionalità italiana può essere effettuata unicamente dopo aver compiuto i passaggi previsti nei principi generali di controllo previsti nella presente parte speciale,
- ✓ l'analisi dei requisiti deve essere condotta da parte dell'Organo Amministrativo della Società (Legale Rappresentante) e da parte del Responsabile delle Risorse Umane,
- ✓ la verifica dei requisiti deve essere condotta ogni anno ovvero ad ogni rinnovo contrattuale,
- ✓ è vietato assumere soggetti che sono presenti in Italia per motivi di turismo,
- ✓ è vietato assumere soggetti privi di un regolare permesso di soggiorno (assenza, revocato, o scaduto nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo).

Tracciabilità

Ogni fase relativa all'assunzione di personale straniero è tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.17 PARTE SPECIALE S – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

S

Art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

Legge
167/2017

L'articolo 25 terdecies, inserito dall'articolo 5 della Legge 167/2017 all'interno del D.lgs. n. 231/2001 per disciplinare la lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, così recita:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 142

di 156

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della Legge 13/10/1975 n.654 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma

Con questa disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell'Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull' odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In questo modo viene dunque estesa la responsabilità amministrativa derivante da reato dell'Ente in caso di commissione dei reati sopracitati.

Gli artt. 604 *bis* e 604 *ter* c.p. inquadrano le discriminazioni razziali, etniche e religiose tra i **delitti contro l'eguaglianza**, che diventano penalmente perseguibile quando sono oggetto di propaganda, cioè vengono manifestate pubblicamente, eventualmente anche in un'unica occasione (Cass., sez. V n. 32028/2018). L'art. 604 *bis* c.p., più nello specifico, prevede la punibilità per chi fa propaganda di idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale, etnico, religioso; per chi istiga a commettere o commette violenza per questi motivi; per chi partecipa, presta assistenza, promuove organizzazioni o gruppi che hanno come scopo l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi.

È prevista la **pena della reclusione** fino ad un massimo di sei anni, come quando la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento, sono commessi in tutto o in parte negando o minimizzando in modo grave la Shoah. A tale proposito va detto che è stata la Legge Europea 2017 a sanzionare tale condotta introducendo l'art. 25 *terdecies* nel d.lgs. 231/2001.

L'art. 604 *ter* c.p. prevede, poi, a sua volta, quale **circostanza aggravante** la commissione di qualsivoglia reato per finalità di discriminazione razziale o di odio etnico.

Principi generali di comportamento

Tutti i processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti ed al codice di condotta aziendale, nonché ai valori contenuti nel modello. Il sistema organizzativo della società deve rispettare i requisiti di formalizzazione, chiarezza e separazione dei ruoli per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza e delle attività operative.

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali, nonché dei dipendenti, consulenti e/o partner nella misura necessaria alle funzioni da essi svolte di:

-porre in essere comportamenti tali che integrino individualmente e /o collettivamente la fattispecie di reato di cui a questa sezione (S).

-violare i principi e le procedure esistenti in azienda, previste in questa sezione (S).

Pertanto i soggetti sopra indicati /organi sociali, dipendenti, collaboratori e consulenti) dovranno:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 143

di 156

- 1) Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate all'assunzione del personale ed al suo impiego nella società;
- 2) Assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali condotto in maniera documentabile e basato su criteri oggettivi;
- 3) Garantire il trattamento paritario della persona indipendentemente dalla etnia, razza, religione e nazionalità
- 4) Garantire che nessuna situazione di svantaggio sarà applicata in ragione alla razza, etnia, religione e nazionalità della persona, a meno che vi sia una disposizione criterio e/o prassi oggettivamente giustificati da una finalità legittima.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Le attività sensibili con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati nell'articolo 25 terdecies del D. lgs. n.231/2001 fanno riferimento al *rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori di razza etnia nazionalità o religione diversa*. Ed in particolare riguardano l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato (o eventuale collaborazioni) con cittadini di razza, etnia, nazionalità, religione diversa residente in Italia.

Occorre, nello specifico, attuare il principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo. L'attuazione di detto principio si realizza evitando:

- 1) Discriminazione diretta che sussiste quando "a causa della razza, etnia, nazionalità o religione, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.
- 2) La discriminazione indiretta che sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Modalità di manifestazione del rischio reato

In relazione ai reati e alle condotte criminose le **aree ritenute più a rischio** sono le seguenti:

- selezione ed assunzione del personale in merito alle seguenti attività: a) Definizione piano di assunzioni/rilevazione del bisogno b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire c) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute d) Analisi delle candidature e verifica della loro 'idoneità' rispetto ai profili definiti e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo f) Formulazione dell'offerta economica g) Verifica dei documenti in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di instaurazione del rapporto h) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia;

-amministrazione del personale in merito alle seguenti attività: a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.) b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi e) Gestione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 144

di 156

anticipi ai dipendenti g) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati sensibili h) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo i) Gestione del distacco di lavoratori.

Segregazione dei compiti

Operare nella direzione della segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative al processo di amministrazione del personale. In dettaglio, le attività sono gestite dall'area "Amministrazione del Personale" (nella persona del Responsabile del Personale) che provvede anche a coordinare uno studio esterno che si occupa della gestione dei cedolini, buste paga e libro unico e di una Società per la gestione della mobilità dei dipendenti. Operare nel senso della segregazione delle funzioni coinvolte nell'attività di selezione del personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- riconoscimento delle risorse umane quale fattore fondamentale per lo sviluppo aziendale
- assunzione del personale sulla base di regolari contratti di lavoro , non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare
- impegno da parte della società alla promozione nell'ambito della propria attività dei principi di libertà individuale in tutte le sue forme
- ripudio di ogni manifestazione di violenza e di ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile
- limitazione dell'accesso all'anagrafica dipendenti soltanto ad un numero ristretto di persone autorizzate
- regolamentazione di un formale iter autorizzativo per le modifiche da apportare all'anagrafica dipendenti ed ai dati retributivi
- predisposizione di un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori. Controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni aziendali (fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate
- verifica della coerenza delle candidature con il profilo definito
- precisa attenzione e tutela della crescita e dello sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica del Personale.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 145

di 156

L'Organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività a rischio commissioni reati commessi nell'interesse dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso, oltre che:

- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati,
- monitorare sul rispetto della procedura per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia in costante coordinamento con l'amministrazione del personale,
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari in relazione alle segnalazioni ricevute. All'Organismo di vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Tracciabilità

Ogni fase relativa alle aree sensibili sopra indicate deve essere tracciata e documentata. La documentazione è disponibile presso gli uffici della società.

1.18 PARTE SPECIALE T – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONE SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

T	Art. 25
	Quaterdecies

Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Legge n. 39
del
3/05/2019,
articolo 5.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata il 16 maggio 2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, del 18 settembre 2014. L'articolo 5 della suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l'articolo 25-quaterdecies, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato:

- **Frode in competizioni sportive** (art. 1 L. 401/89). La norma in esame punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa** (art. 4 L. 401/89). La norma in esame punisce chiunque: a) eserciti abusivamente l'organizzazione di giochi o scommesse

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 146

di 156

riservati allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizzati pubbliche scommesse su altre competizioni; b) organizzati o raccolga scommesse a mezzo di apparecchi vietati o per i quali sia sprovvisto dell'autorizzazione all'uso; c) venda biglietti o partecipi all'organizzazione abusiva di giochi o scommesse di Stati esteri; d) partecipi alle operazioni sopracitate mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo; e) svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere

Sanzioni

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 si applica all'Ente, per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.

Sanzione pecuniaria (in Euro): da 67.080,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive: Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno: 1) Interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 3) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dirigenti ed ai dipendenti di Impresa Mario Cipriani S.r.l. in via diretta, mentre agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

I destinatari del presente modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato ovvero dal porre in essere comportamenti tali che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possono potenzialmente diventarlo.

In particolare è vietato:

- investire denaro raccolto nell'esercizio dell'attività per scopi diversi dalle finalità per il quale è stato raccolto;
- utilizzare i canali comunicativi di cui dispone l'azienda per promuovere giochi/scommesse aventi carattere abusivo.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 147

di 156

Principi specifici di comportamento e di controllo

L'azienda adotta misure specifiche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse finanziarie. In particolare:

- nell'ambito dei rapporti contrattuali adotta regole che assicurino la massima trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali;
- adotta procedure interne che, in conformità alla normativa di settore, disciplinano la gestione dei flussi finanziari;
- assicura l'intervento di una pluralità di soggetti nell'ambito dei servizi che eroga e la tracciabilità di ogni singola fase;
- garantisce l'adeguata formazione dei propri dipendenti e dei collaboratori.

Modalità di manifestazione del rischio reato

Debbono considerarsi attività sensibili le seguenti:

- gestione dei rapporti con i dipendenti / collaboratori;
- gestione delle risorse finanziarie (entrate / uscite);
- pianificazione dell'attività pubblicitaria e gestione delle comunicazioni con i terzi;
- omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazione.

Ai fini del reato di frode in competizioni sportive possono risultare sensibili le sponsorizzazioni relative a manifestazioni sportive, in quanto trattasi di operazioni per effetto delle quali IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. può acquisire vantaggi consistenti nella pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o nella visibilità della propria azienda. Ad esempio soggetti di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità o vantaggio al/ai componenti di un'associazione sportiva o società sportiva destinataria della sponsorizzazione, al fine di ottenere un risultato diverso nella/nelle competizione/i sportiva/e organizzata/e da enti riconosciuti dallo Stato a cui quest'ultima partecipa, a vantaggio di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. (es. per ottenere pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o visibilità della propria azienda).

Segregazione dei compiti

Operare nella direzione della segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative al processo di gestione delle risorse finanziarie.

Controllo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 148

di 156

La presente parte speciale ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati e fornisce:

-Le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

-Gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica all'organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso.

Tracciabilità

Ogni fase relativa alle aree sensibili sopra indicate deve essere tracciata e documentata. La documentazione è disponibile presso gli uffici della società.

1.19 PARTE SPECIALE U – REATI TRIBUTARI

U

Art. 25
Quinquiesdecies

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | D.Lgs. 231/2001 |
| b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici | |
| c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | Convertito con la L. 157/2019 |
| d) Occultamento o distruzione di documenti contabili | |
| e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. | |

Il **D.L. 124/2019** (convertito con modificazioni nella **L. 157/2019**), come noto, ha incluso fra i **reati presupposto**, da cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del **D.Lgs. 231/2001**, anche i **reati tributari di matrice fraudolenta**, a seguito delle "spinte" in tal senso provenienti dalla **Direttiva europea 2017/1371/UE** e dalla conseguente **legge di delegazione europea per il 2018 (L. 117/2019)**.

In particolare, allo stato attuale, legittimano l'applicazione della disciplina 231 – e delle relative sanzioni – i reati di:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 149

di 156

SANZIONI

In relazione alla commissione dei delitti c.d. tributari, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti in via diretta e dei Collaboratori Esterni, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti prevede di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da essere considerati individualmente o collettivamente da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/01 e/o art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/01).

I Destinatari di cui sopra non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.

In particolare i Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 150

di 156

- devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
- non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

I Destinatari devono astenersi:

- dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché *dall'avvalersi* di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o *elementi* passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale *elementi* attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse alla presente parte speciale:

- tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- emissione e contabilizzazione di fatture / note di credito;
- gestione acquisti di beni e servizi;
- gestione delle note spese;
- calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi;

Modalità di manifestazione del Rischio –REATO

Questo processo è stato considerato sensibile perché il reato potrebbe manifestarsi nei seguenti casi:

- Occultamento o distruzione di documenti contabili: Personale della società occulta o distrugge scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 151

di 156

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: Personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie, con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi
- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che opera nell'ambito amministrativo / contabile della società è differente dal soggetto che la dirige.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.
- Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Contabilità.

A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Contabilità dovrà porre in essere attività di testing periodiche (es. semestrali o annuali) sui controlli identificati e forme di reporting periodico al Vertice della Società.

Eventuale ricorso a servizi di terzi

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui ai paragrafi di questa sezione.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 152

di 156

Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;

- e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello.

Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

1.20 PARTE SPECIALE V – REATI TRANSAZIONALI

V	Reati Transnazionali	Associazione per delinquere
		h) Associazione di tipo mafioso
		i) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
		j) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
		k) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
		l) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
		m) Favoreggiamento personale

Fonte normativa: Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10

Di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'articolo in questione.

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 153

di 156

parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 154

di 156

commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Sanzioni

In ordine ai reati transnazionali sono state previste le seguenti sanzioni:

- Sanzione pecuniaria (in euro) :
- art. 416 c.p., commi I-V: da 77.400,00 a 1.239.200,00 ,
- art. 416 c.p., comma VI: da 103.200,00 a 1.549.000,00.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 155

di 156

Quando il reato di cui all'art. 416 c.p. abbia dimensione transnazionale, la sanzione pecuniaria è invariabilmente determinata nella misura minima di quattrocento quote (pari, nel minimo, a Euro 103.200,00) e massima di 1.000 quote (pari, nel massimo, a Euro 1.549.000,00).

Sanzioni interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali delle società del Gruppo, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali della società nonché i Consulenti e Partner devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico, le linee di condotta di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. nelle relazioni economico-commerciali e la politica societaria in merito alla negoziazione di titoli;
- le procedure di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. inerenti i processi di acquisto, investimento e vendita;
- le procedure inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Tutti i destinatari devono seguire i seguenti principi di controllo:

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali di ogni società del Gruppo (e dei Dipendenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 02 del 22 maggio 2020

Pag.: 156

di 156

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

VALUTAZIONE RISCHIO FINALE

L'analisi dei processi aziendali della IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L. ha consentito di ritenere irrilevante il rischio di incorrere nella commissione dei reati transnazionali per la scarsa riferibilità all'attività della società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto. In particolare, essendo tali reati riferibili ad attività produttive di beni, difficilmente possono trovare attuazione nel contesto organizzativo di IMPRESA MARIO CIPRIANI S.R.L..

2. ALLEGATI

Sono allegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- ✓ Codice Etico
- ✓ Politica per la gestione dei Rischi-Reato